

DIRITTI UMANI E AMBIENTE

Amedeo Postiglione*

Indice

PREMESSA

- I. LA “CRISI” DEI DIRITTI UMANI
- II. DIRITTI UMANI E AMBIENTE
- III. FENOMENI GLOBALI: L’AGGRAVARSI DELLA CRISI ECOLOGICA
- IV. DIRITTO UMANO ALL’AMBIENTE: GENESI STORICA
- V. DIRITTO UMANO ALL’AMBIENTE: TITOLARITÀ INDIVIDUALE O COLLETTIVA
- VI. DIRITTO UMANO ALL’AMBIENTE: TITOLARITÀ DEL DOVERE DI PROTEZIONE
- VII. DIRITTO UMANO ALL’AMBIENTE COME DIRITTO PROCEDURALE
- VIII. DIRITTO UMANO ALL’AMBIENTE COME DIRITTO SOSTANZIALE
- IX. DIRITTO UMANO ALL’AMBIENTE: IL SUO COSTO NELLA DIMENSIONE SPAZIALE E TEMPORALE
- X. DIRITTO UMANO ALL’AMBIENTE: LE GARANZIE PER L’EFFETTIVITÀ
- XI. PER UNA FILOSOFIA DEI DOVERI: LA SOSTENIBILITÀ DELLA VITA
- XII. CONCLUSIONI

* Fondatore e direttore della Fondazione ICEF. Articolo tradotto dall’articolo in lingua inglese “Human Rights and the Environment”, di Amedeo Postiglione, in *The International Journal of Human Rights*, vol 14, no. 4 July 2010, pp. 524-541.

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icef@icef-court.org

www.icef-court.org

PREMESSA

L'ambiente, ad un primo esame, sembrerebbe estraneo alla tematica dei diritti umani, la cui cultura si è sviluppata con largo anticipo ed in modo separato. Se è vero che la genesi storica del diritto umano all'ambiente è più recente, oggi, in conseguenza dell'aggravarsi della crisi ecologica, appare più chiaro il legame tra diritti umani e ambiente¹.

Un ambiente degradato non giova certo all'esercizio pieno dei diritti umani, compresi quelli economico-sociali.

D'altra parte in un mondo incapace di tutelare i diritti umani anche l'ambiente riceve un danno, perché su di esso si scaricano forme distruttive di egoismo e prevaricazione e perché vengono mortificate le potenzialità della persona umana e delle formazioni sociali.

Questo contributo cerca di evidenziare il legame tra diritti umani e ambiente e l'importanza di una sua valorizzazione attraverso il riconoscimento dell'ambiente come autonomo diritto dell'uomo.

La causa dei diritti umani è divenuta oggi anche la causa dell'ambiente e viceversa.

Il percorso della tutela dei diritti umani si è incrociato con quello per la tutela del diritto umano all'ambiente come il presente contributo cerca di dimostrare:

- Si è passati da una fase culturale di promozione alla costruzione di una base giuridica positiva certa anche per il diritto umano all'ambiente;
- È ormai acquisito il riconoscimento di un ruolo procedimentale attivo di ogni persona anche per il diritto umano all'ambiente: informazione, partecipazione e accesso come diritti;
- È cresciuta la coscienza sociale e culturale in tema di ambiente e dunque l'esigenza di assicurare una tutela non solo formale ma sostanziale al diritto umano all'ambiente come avviene (o deve avvenire) in modo necessario e inscindibile per gli altri diritti umani;
- Per effetto della globalizzazione economica, culturale, tecnica e scientifica, è divenuto un dato acquisito la dimensione internazionale anche per la protezione del diritto umano all'ambiente considerato il riferimento comune alla persona umana e l'unitarietà del sistema vivente sulla terra;
- Allo stesso modo si pone la necessità di assicurare garanzie adeguate anche in sede internazionale, garanzie permanenti e condivise, oggi ancora mancanti sia per i diritti umani che per l'ambiente;
- L'universalità della protezione, esigenza tipica di tutti i diritti umani, obbliga all'apertura ad una dimensione spaziale e temporale a favore delle generazioni presenti e future, e soprattutto all'esame di una comune filosofia e doveri, onde sopportare i costi che pone l'esercizio effettivo dei diritti umani.

I. LA "CRISI" DEI DIRITTI UMANI

La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in modo solenne il 10 dicembre 1948 compie ormai 60 anni. Una meditazione sui diritti umani (compreso uno di essi, che riguarda l'ambiente), a distanza di tanto tempo, in un contesto storico profondamente mutato, deve constatare, a nostro parere, una situazione di grave "crisi". Occorre una presa di coscienza realistica, constatata la persistenza di gravissime violazioni dei diritti umani in varie zone del pianeta e l'inadeguatezza delle forme di tutela².

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icf@icf-court.org

www.icf-court.org

L' "utopia" della universalità di uguali diritti, legati alla comune natura umana, resta un obiettivo irrinunciabile, molto importante e condiviso, ma sembra minacciata fortemente da alcuni dati oggettivi sopravvenuti:

- a) l'impetuosa globalizzazione economica, conseguente all'accresciuto ruolo di grandi potenze, come India e Cina, e l'assenza, per ora, di adeguate regole di controllo e mitigazione: ad esempio i diritti umani relativi al lavoro non possono essere sacrificati in quei Paesi senza creare squilibri economici e politici nel resto del mondo, come sta avvenendo³;
- b) il mancato sviluppo del continente africano (con ben 53 Paesi) e la situazione di sostanziale abbandono delle popolazioni (carenza di acqua, carenza di cibo, malattie, depauperamento delle risorse, migrazioni imponenti, conflitti, ecc.): che significato concreto ha per l'Africa la filosofia dei diritti umani universali, se nulla è cambiato, a parte la "solidarietà" in termini di aiuti occasionali e sempre inadeguati?⁴;
- c) l'imprevedibile reazione di alcuni settori dell'Islam contro i diritti e valori umani, con l'accusa di una loro natura "occidentale" e di una esportazione interessata. Non basta ribattere che la dichiarazione universale dei diritti umani è stata scritta con il contributo di pensatori provenienti da ogni angolo del mondo e non solo dall'Occidente (tra cui Gandhi e Tagore), se tali settori dell'Islam (otto paesi, tra cui Arabia Saudita e Pakistan, si astennero dal firmare la dichiarazione del 1948) non si riconoscono in uno dei cardini del documento, ossia la reciprocità su alcuni valori universali comuni. Questo è il punto decisivo da discutere con i Paesi moderati, isolando il fondamentalismo violento, ma questo non è avvenuto⁵;
- d) il sopravvenire di mostruose ideologie di morte e di odio, senza una adeguata reazione delle istituzioni e dei governi mondiali: ci riferiamo alle esplicite e ripetute minacce di distruzione fisica di Israele da parte di dirigenti del regime teocratico dell'Iran, accompagnate dal riarmo nucleare; ci riferiamo al fenomeno dei cosiddetti "kamikaze", ossia di ordigni umani pianificati, preparati ed utilizzati per stragi di civili innocenti, indiscriminati meccanismi di morte legittimati in nome di Allah: questo fenomeno è stato sottovalutato e talora giustificato, senza una denuncia forte della sua intrinseca natura malvagia e la palese caratteristica di crimine gravissimo contro l'umanità. Come si può non parlare di crisi dei diritti umani universali di fronte a tale fenomeno e di tradimento degli stessi valori per l'inerzia di tanti, anche in Occidente?⁶;
- e) la persistente debolezza del modello istituzionale delle Nazioni Unite, incapace di una iniziativa forte e nuova proprio in tema di diritti umani, nel senso di promuovere una Carta dei doveri umani, nel segno della reciprocità. I diritti umani – a nostro parere – rimarranno nobili utopie, se non collegati strettamente ai doveri umani e se non accompagnati da una realistica considerazione dei "costi" per la loro reale attuazione. Una struttura amministrativa burocratica elefantica e costosa, una leadership debole, una perdurante incapacità di democratizzazione e di realismo sono ostacoli obiettivi alla costruzione del consenso, come pure affermato dalla Risoluzione del 13.08.2004 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite⁷.

È facile enunciare i principi, offrendoli ai "buonisti" di turno, ma ben più importante è definire in modo responsabile chi deve sopportare i costi economici e sociali dei diritti umani e come far corrispondere ai diritti i relativi doveri, nel segno di una effettiva reciprocità. Di questo compito urgente non ci sono adeguati segni di interesse da parte delle Nazioni Unite, il cui modello rischia di fare la stessa fine ingloriosa della Società delle Nazioni per incapacità di prevenire e trovare soluzioni ai conflitti, compreso la minaccia attuale del riarmo nucleare. Questo è molto grave perché il mondo è divenuto molto più interdipendente e globalizzato rispetto al 1945.

II. DIRITTI UMANI E AMBIENTE

Le preoccupate considerazioni che precedono non mettono in discussione il ruolo centrale delle Nazioni unite ed il grandissimo valore dei diritti umani per tutta l'umanità, dopo le tragiche esperienze delle guerre mondiali del XX secolo. Riconoscere uguale dignità a tutti i membri della famiglia umana costituisce il nucleo forte, filosofico e giuridico, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948: la persona umana in quanto tale è riconosciuta non solo come oggetto di protezione giuridica, ma quale soggetto giuridico autonomo, direttamente coinvolto nella tutela della propria personalità⁸.

Parallelamente, la Dichiarazione (ma con minore enfasi rispetto all'enunciazione dei diritti) afferma l'esistenza di doveri di ogni individuo verso la comunità, nel senso di rispettare i diritti degli altri in una società democratica, nel quadro dei valori e principi della Nazioni Unite.

Il quadro offerto dalla Dichiarazione Universale dei Dritto dell'Uomo è affascinante e molto articolato, perché abbraccia sia i diritti civili e politici tradizionali (quelli della tradizione costituzionale inglese ed americana), sia quelli economici, sociali e culturali, in una visione pienamente condivisibile del ruolo della persona umana, della famiglia e delle formazioni sociali, in cui la personalità umana si svolge.

La stagione dei diritti umani si sviluppava ulteriormente a distanza di soli due anni, sotto l'influenza dello spirito di rinnovamento che nasceva dal dolore e dell'esperienza tragica della seconda guerra mondiale: in Roma (città universale per eccellenza) veniva firmato uno strumento internazionale ad hoc rafforzativo del modello dei diritti umani (la Convenzione del 1950), che all'elenco dei diritti (non esaustivo) aggiungeva un organo giurisdizionale specifico di tutela, la Corte dei Diritti Umani di Strasburgo, anche se solo per un'area regionale (quella del Consiglio d'Europa, con circa 47 Paesi). La previsione di protocolli aggiuntivi (ne sono stati sottoscritti 14, compreso quello contemplante l'accesso diretto delle persone alla Corte) e l'operatività della Corte hanno consentito di realizzare una esperienza originale ed unica di giurisdizione sui diritti umani nel senso della loro più esatta definizione e del loro ambito di operatività⁹.

E' significativo, per esempio, che alcuni diritti umani (benché non “ espressamente previsti), come il diritto umano all'ambiente di cui si parlerà in prosieguo, trovino già un riconoscimento ed una tutela indiretta in un buon numero di decisioni, a dimostrazione dell'opera creativa ed evolutiva della giurisprudenza in una materia di recente disciplina giuridica, analogamente a quanto avviene nella giurisprudenza costituzionale italiana e di altri Paesi¹⁰.

Se si guarda obiettivamente all'evoluzione storica dei diritti umani, non può sfuggire che il nucleo essenziale è costituito dal valore della persona umana e dal diritto di libertà. Questo grande valore rimane tuttora valido. La libertà, quale diritto-dovere, espressione della personalità umana, nella sua dimensione sociale e politica e nella proiezione spaziale, trova un limite nella libertà degli altri, intorno ad un insieme di valori comuni. L'esperienza storica – si consideri il caso emblematico del crollo del regime sovietico - ha provato che la mortificazione del valore di libertà in un settore così importante come quello della economia, finisce per travolgere altri diritti umani in sistemi illiberali (diritti di opinione, libertà politiche, ecc.)¹¹.

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icef@icef-court.org

www.icef-court.org

Ora la tentazione di porre limiti eccessivi alla libertà economica sussiste ancora sulla base di un pregiudizio ideologico con riferimento alla situazione di povertà del Sud del Pianeta. Per non ripetere l'errore del passato, sembra saggio stabilire un confronto realistico sulla cultura dei diritti umani (che non è solo occidentale), nel senso di domandarsi quale sia il "costo" della loro universalizzazione (necessaria per la natura della persona umana, egualmente degna). Questo aspetto fondamentale va affrontato con realismo, rifuggendo dal moralismo superficiale, andando al cuore delle cause e delle soluzioni.

Alcuni dei diritti umani incontrano, come si è detto, ostacoli culturali e religiosi da parte di settori dell'Islam, ad esempio con riferimento alla dignità della donna ed al suo necessario ruolo sociale oppure in relazione alla libertà religiosa, negata sotto comminatoria di sanzioni penali e senza garanzia di reciprocità. Altri diritti umani (ad es. il diritto all'alimentazione ed il diritto all'ambiente) implicano dei costi per il loro soddisfacimento e non si è trovato ancora a livello giuridico il modello concreto di riferimento per risolvere il problema (certamente si devono innanzitutto individuare regole diverse per il commercio internazionale, per le attività delle multinazionali, per il mercato finanziario, ecc.).

Le regole oggi esistenti sono sbilanciate perché non presentano uno spazio adeguato di "doverosità" generale. Anche i rimedi non sono proporzionati. Così ad esempio, la via della eliminazione del debito dei Paesi del Sud del Mondo, a nostro parere, non è sufficiente, perché non tocca le cause del degrado. Con percorsi comuni ma differenziati, occorre assicurare un duplice livello di operatività economica del sistema globale e dei sistemi locali, con reciproche integrazioni (a livello di tecnologie, educazione, formazione, assistenza sul posto, valorizzazione delle coltivazioni tipiche e relativi sbocchi sul mercato globale, controllo dei fenomeni di desertificazione, controllo dell'uso delle acque, finanziamenti finalizzati e controllati, attivazione di meccanismi democratici in loco di gestione delle risorse, ecc.), senza contrastare la globalizzazione come tale ¹².

Di fronte alle difficoltà di assicurare effettività ai diritti economici, sociali e culturali (per loro natura sostanziali), rispetto ai diritti civili e politici (procedurali), la tentazione può essere quella di negare la dignità di diritti umani alla prima categoria, riconoscendone la natura solo ideale, programmatica e politica. Se è vero che soprattutto nella cultura occidentale l'albero dei diritti umani è stato piantato e si è sviluppato, l'universalità di tali diritti esige che l'Occidente non si tiri indietro in uno sforzo di reale collaborazione con i Paesi poveri per dare un contenuto reale ai nuovi diritti. Così ad esempio non basta più la enunciazione dei diritti umani e la denuncia della loro violazione, ma occorre rivedere il modello della cooperazione con i governi, perché si instaurino meccanismi reali di controllo democratico dei popoli interessati¹³.

A ben considerare, in ogni diritto umano può essere distinto un duplice contenuto: sostanziale e procedimentale. Il primo profilo riguarda, in un certo senso, una sorta di "standard" riconosciuto (ad es. sul diritto al lavoro la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo precisa, come si è visto, una serie di implicazioni sostanziali, ma è innegabile che il lavoratore ha alcune facoltà e doveri procedurali attivi, quali l'informazione come diritto, la partecipazione come diritto, l'accesso come diritto). In questo caso lo "standard" del contenuto sostanziale è definito - in modo più o meno dettagliato - dalla norma e meglio precisato dalla giurisprudenza. Deve riconoscersi - e non può destare meraviglia - che per altri nuovi diritti (data la più recente formazione) esiste un margine di ambiguità, essendo necessaria la definizione del loro "contenuto minimo" (ad es. il diritto

all'alimentazione; il diritto all'ambiente sano), che la cultura giuridica e la politica dovranno meglio precisare.

Nel diritto umano all'ambiente (che noi condividiamo in via di principio) perciò, mentre è chiaro e di estrema importanza il profilo procedimentale (informazione, partecipazione e accesso), riesce difficile definire il contenuto "sostanziale" (quale è la qualità "accettabile" dell'aria e dell'acqua e degli alimenti). Il contenuto sostanziale "minimo" non esclude in via di principio la possibilità di temperamento con altri interessi pubblici, fatti salvi i profili procedimentali.

In conclusione sembra a noi più saggio conservare la dignità dei diritti umani fondamentali per tutti quei diritti già sanciti in via formale ed anche per quelli di nuova elaborazione giurisprudenziale e dottrina, tenendo sempre presente la loro interdipendenza e la costante riferibilità alla persona, nella sua dimensione non solo individuale, ma anche sociale. Ciò anche in linea con l'orientamento delle Nazioni Unite (vedi Progetto della Commissione Ksentini del 1994 contenente un preambolo e 27 principi sui diritti umani e l'ambiente).

Venendo più specificamente alla questione relativa al valore "ambiente", la mancata esplicita menzione nella Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948, si spiega con l'emergere dell'importanza di esso soltanto nell'arco temporale successivo¹⁴. Tuttavia, già nella Dichiarazione, come si è visto, vi sono esplicite enunciazioni di principi che presentano il substrato culturale e giuridico della nuova figura del diritto umano all'ambiente: si richiamano, ad esempio, il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto alla sicurezza sociale, il diritto ad un livello di vita sufficiente, con riguardo all'alimentazione, pur nel riconoscimento del diritto di proprietà, quale attributo irrinunciabile della dignità e libertà personale.

Nei singoli Paesi – sia pure con ritmi diversi – quasi contemporaneamente lo sviluppo economico con le tecnologie disponibili produceva un "disvalore" comune: l'inquinamento delle risorse, con relativi riflessi negativi sulla qualità delle risorse e sulla qualità della vita umana. Parallelamente, l'accresciuta popolazione occupava spazi di natura, sottraendoli alle specie vegetali ed animali, determinando altresì un consumo eccessivo delle risorse. La questione ambientale nasceva da questi problemi comuni ai vari Paesi e domandava una risposta delle istituzioni. Gradualmente l'interesse ambientale veniva percepito come "interesse diffuso" di cui dover tenere conto, anche perché canalizzato da organismi sociali più sensibili (le cosiddette ONG) verso le istituzioni.

Lo sbocco istituzionale nei vari Paesi portava al riconoscimento dell'ambiente come un "nuovo interesse pubblico", affidato alle cure di appositi organismi in sede centrale (Ministeri dell'Ambiente), oltre che alla responsabilità di enti regionali e locali. La complessità della nozione di ambiente ed il forte legame con l'economia determinavano la graduale affermazione di un diritto dell'ambiente in senso oggettivo, contenente la disciplina di alcuni settori ritenuti prioritari.

Pur in mancanza di una nozione onnicomprensiva di ambiente, nei vari ordinamenti il diritto ambientale acquisiva uno spazio autonomo, basato su alcuni principi comuni. Non meraviglia che lo sforzo per la costruzione di un diritto ambientale a livello nazionale sia stato favorito dal diritto internazionale, posto che la questione ambientale si è presentata con analoghe caratteristiche su scala globale e la politica degli Stati non poteva ignorare la domanda di regole comuni della società

civile, del mondo scientifico e della stessa economia (in una dimensione di crescente globalizzazione).

Per il principio di integrazione dinamica dei sistemi giuridici (in senso orizzontale e verticale) si creava un consenso su alcuni principi comuni con un duplice obiettivo:

- a) favorire la protezione delle risorse naturali ed il loro uso equo;
- b) favorire il ruolo della persona umana.

Questo secondo aspetto, profondamente legato al primo, consentiva di associare al ruolo necessario delle istituzioni quello ancor più importante della società civile, anzi della stessa singola persona umana (in termini di diritti-doveri). Come a dire che la nozione di ambiente presenta una straordinaria complessità non solo pratica (quali settori oggettivi meritano considerazione), ma anche teorica, sicché appare non solo difficile ma anche impossibile definirla una volta per tutte. Non è facile anche a livello scientifico penetrare nei misteri della sostenibilità della vita sulla terra, come evidenziano le persistenti incertezze sui mutamenti climatici, sulla biodiversità, sugli equilibri marini. L'impatto ambientale dell'attività umana è per sua natura interdisciplinare e può produrre effetti anche nel medio e lungo periodo, sicché il principio di precauzione non può essere ignorato.

L'uomo sembra tuttora dare priorità allo sviluppo, nella fiducia di un esito positivo dello sforzo di mitigazione di nuove tecnologie. Trattasi di un processo culturale interno alla personalità umana, che realisticamente va analizzato, accompagnandolo con la saggezza della "umanizzazione sostenibile della natura", cioè di una ecologia umana.

La nozione di ambiente non può prescindere dunque dal ruolo culturale, politico e sociale (senza degenerazioni antropocentriche) della singola persona umana, come soggetto di diritti e doveri propri, derivanti dalla sua specifica natura, senza ovviamente dimenticare il nesso con il corpo sociale e le istituzioni.

Tra i principi più interessanti del diritto ambientale è nato, in profondità, nei vari ordinamenti quello veramente decisivo: come associare la persona umana nel ruolo di difesa della vita propria, indissolubilmente legata a quella dell'ecosistema vivente complessivo. Trattasi di un processo di elaborazione teorica e di esperienza giurisprudenziale ancora in corso. Questo processo vede nell'ambiente una realtà integrata: una triplice dimensione (personale, sociale e pubblica); un legame con altri interessi pubblici per una politica ispirata alla sostenibilità dello sviluppo¹⁵.

III. FENOMENI GLOBALI: L'AGGRAVARSI DELLA CRISI ECOLOGICA

Come era prevedibile, si sono resi evidenti gradualmente alcuni fenomeni globali (come il mutamento climatico dovuto alle attività umane denunciato in modo forte dagli scienziati ed esperti delle Nazioni Unite, la perdita di biodiversità, la crisi dell'acqua, ecc.). Sembra doversi constatare che la risposta del diritto (pur meritoria) non è stata finora sufficiente ad assicurare la sostenibilità dello sviluppo. Evidentemente le linee di fondo dell'aggravarsi della crisi ecologica continuano ad operare, mancando regole forti per l'economia globale in ordine a nuovi modelli di produzione e consumo. Pesano negativamente le incertezze scientifiche (reali o strumentali), il ruolo marginale del corpo sociale, le gravi carenze nella sottovalutazione dell'ambiente comune da parte delle istituzioni etiche, religiose e culturali, le responsabilità (anche se differenziate) dei Governi.

ICF

International Court of the Environment Foundation

Email: icf@icf-court.org

www.icf-court.org

A nostro modesto parere vi è una causa più profonda, che realisticamente va evidenziata: le persone, pur dichiarandosi sensibili ed allarmate per l'ambiente, vivono nell'ottica del presente, dando priorità allo sviluppo (sia pure nell'auspicio della sostenibilità) rispetto all'imperativo supremo della sostenibilità della vita sulla terra¹⁶. Questa "rimozione" sostanziale del problema ambientale, se esiste, va spiegata ed occorre trovare i necessari rimedi in termini di educazione e cultura. Invocare perciò il ruolo dei diritti umani per l'ambiente non è improprio, perché si indica una linea di tendenza che può dare – a certe condizioni – dei buoni risultati a livello globale (che è il livello proprio dei diritti dell'uomo). La crisi ecologica si aggrava perché non è percepita come tale nella coscienza della generalità delle persone o non è percepita in modo adeguato ad una risposta collettiva.

Se l'ecosistema terrestre vivente fosse visto come corpo comune complessivo e le persone come monadi vive in sintonia con la vita comune, deve riconoscersi che non è scattato ancora la comunicazione attiva per una reazione efficace. Di qui l'esigenza urgente di configurare il diritto umano all'ambiente come un dovere primario di ogni persona, e la necessità di una assunzione di responsabilità dal basso del corpo sociale complessivo. Questo è possibile solo a seguito di una profonda evoluzione culturale ed etica in ordine al problema.

IV. Diritto umano all'ambiente: genesi storica

Si è già accennato alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 ed alla presenza in essa di alcuni principi utili per la elaborazione di un diritto all'ambiente (anche se non espressamente enunciato). Si è anche ricordata la Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950: anche in questo caso manca una menzione esplicita del diritto all'ambiente, ma la novità della istituzione di una Corte in Strasburgo ha consentito una prima giurisprudenza sul diritto umano all'ambiente, quale attributo della personalità. Il ruolo propulsivo delle Nazioni Unite nella materia ambientale, nel senso della definizione di principi giuridici comuni, si evidenziava in relazione a tre principali eventi:

- a) La Conferenza sull'ambiente umano di Stoccolma del 1972;
- b) La Carta mondiale della natura del 1982;
- c) La Conferenza di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo del 1992.

Il legame tra protezione dell'ambiente e diritti dell'uomo è esplicitamente riconosciuto per la prima volta a Stoccolma nel 1972: è significativo che la Conferenza abbia avuto per oggetto "l'ambiente umano" e che il principio n. 1 proclami che "L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente la cui qualità permetta di vivere in dignità e benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future". Nel preambolo si constata che "l'uomo è allo stesso tempo creatura e creatore del suo ambiente" e che la protezione dell'ambiente è "indispensabile al pieno godimento dei diritti fondamentali dell'uomo, compreso il diritto stesso alla vita".

Risulta chiara una codificazione di un nuovo diritto umano (anche se dal contenuto sostanziale non definito con precisione) ed anche il dovere solenne di protezione nell'arco temporale delle generazioni future.

La Carta Mondiale della Natura, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 ottobre 1982, dopo aver affermato che "l'umanità fa parte della natura e la vita dipende dal funzionamento ininterrotto dei sistemi naturali che sono la fonte dell'energia e delle materie

nutritive”, sottolinea (art. 23) che “ogni persona” ha diritto alla partecipazione alle decisioni che riguardano l’ambiente ed in caso di danni, il diritto di accesso per ottenerne la riparazione”. Un po’ diversa è la prospettiva nella Dichiarazione di Rio de Janeiro adottata il 14 giugno 1992, nel senso dell’associazione dell’ambiente allo sviluppo, in uno sforzo politico di coinvolgimento anche dei Paesi del terzo mondo. Si evita di enunciare espressamente un diritto umano all’ambiente, preferendo insistere sui profili procedimentali (art. 10), nel senso di riconoscere il diritto di informazione, partecipazione ed accesso alla giustizia di “ogni individuo”. Si riconosce che gli esseri umani sono il centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo durevole”.

Sul piano sostanziale è riconosciuto “il diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura” (art. 1). Costituisce una novità controversa il riconoscimento di un “diritto allo sviluppo” (art. 3), anche se temperato dal principio di equità intergenerazionale e intragenerazionale. La stessa enfasi sulla “sovranità nazionale”, sulle risorse (sia pure temperata dalla responsabilità degli Stati per gli inquinamenti transfrontalieri) e sul ruolo delle donne e dei popoli sottosviluppati, costituiscono indice di un compromesso politico tra esigenze dell’ambiente e esigenze dello sviluppo.

L’impulso delle Nazioni Unite, pur lodevole, non ha potuto assicurare una formulazione universale e cogente del diritto umano all’ambiente, ed ha dovuto prendere atto che lo sviluppo (sia pure sostenibile) costituisce una priorità come diritto rispetto alla sostenibilità della vita sulla terra (tema rimasto sullo sfondo). Devono essere considerati come positivi ed acquisiti giuridicamente gli sforzi per il pieno riconoscimento dei diritti procedimentali: informazione, partecipazione ed accesso. Si rinvia alle Convenzioni (soprattutto quelle globali relative alla biodiversità ed al clima firmate a Rio de Janeiro) e a due convenzioni specifiche (Espoo, Finlandia, 1991, sulla valutazione dell’impatto ambientale nel contesto transfrontaliero, e Aarhus, Danimarca, 1998, su informazione, partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale)¹⁷.

V. DIRITTO UMANO ALL’AMBIENTE: TITOLARITÀ INDIVIDUALE O COLLETTIVA

La questione della titolarità dei diritti umani si è posta in via generale tra due visioni: quella “personalistica” della tradizione liberale ed anche cristiana, sviluppatasi soprattutto in occidente; quella comunitarista, che privilegia il contesto culturale collettivo nel senso della riferibilità dei diritti umani alla persona, ma solo nella misura in cui sono recepiti dalla comunità culturale di riferimento. Una parte del mondo musulmano propende per una visione insulare dei diritti umani, in sostanziale polemica con l’occidente; analogamente sembra verificarsi anche in tema di ambiente, con riferimento al diritto allo sviluppo nella Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992. Trattasi di questioni di radicale importanza sul piano dei principi. Non si tratta di disconoscere l’opportunità di “adattamenti” in funzione di particolari situazioni socio-economiche o per combattere discriminazioni in danno di minoranze ma di valutare la necessità o meno di ancorare i diritti umani alla persona perché titolare di un valore culturale e giuridico “proprio” a prescindere dal gruppo o dalla comunità di appartenenza. Le diversità culturali, pur legittime, non possono intaccare il valore unitario comune della persona umana, cioè il nucleo essenziale dei diritti umani, ossia la universalità (nello spazio e nel tempo).

Se i diritti umani diventano relativi tenendo conto di diversità culturali globalizzanti (come per parte dell’Islam) o di situazioni socio-economiche di sottosviluppo di alcune aree del mondo,

diventa oltremodo difficile proporre un vero dialogo ispirato alla reciprocità ed un modello istituzionale di difesa efficace in un mondo globalizzato.

Portando queste considerazioni nella materia ambientale le difficoltà teoriche dovrebbero essere minori sotto il profilo oggettivo della tutela del bene comune ambientale, attraverso le leggi e le istituzioni. Sotto il profilo soggettivo a noi sembra che la dimensione personale dell'ambiente non sia affatto in contrasto con quella collettiva (le formazioni sociali, le comunità locali, ecc). e che la dimensione pubblica possa o debba integrare il ruolo delle persone e delle formazioni sociali. Il diritto umano all'ambiente certamente ha una titolarità di base (la singola persona umana), ma spetta egualmente alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana. Non vi è dunque contrasto tra visione personalistica o visione comunitaria se assumiamo l'ambiente come valore prioritario per ogni cultura, sovraordinato anche allo sviluppo socio-economico rispetto all'ecosistema vivente del Pianeta.

I giuristi sono stati indotti a configurare la categoria dei diritti della personalità non come un "elenco chiuso" ma aperto alle nuove esigenze ed istanze sociali. Questo è già molto significativo. Ad esempio, il diritto alla riservatezza è stato riconosciuto dopo lenta evoluzione dottrina e giurisdizionale pur in mancanza di un preciso riferimento testuale e si è aggiunto ai diritti della personalità già riconosciuti. Analogamente sembra possa ammettersi per il diritto all'ambiente. Se i diritti della personalità sono diritti essenziali, costituendo della personalità "il nocciolo più profondo", il *minimum* necessario ed imprescindibile del suo contenuto non si può negare che tale essenzialità *oggi* rivesta l'ambiente per ogni persona umana: alcuni diritti personali come la integrità fisica, la salute si fondono appunto sulla salvaguardia ambientale.

Il salto di qualità sta in ciò: con il riconoscimento di un diritto all'ambiente come diritto della personalità, mentre da un lato si allarga l'oggetto giuridico della tutela personale, si introduce un meccanismo positivo ed attivo di difesa ambientale. Il diritto all'ambiente non è solo diritto a non subire restrizioni della personalità, ma diritto-dovere di positivo intervento per la salvaguardia di beni essenziali alla comunità, nello spirito del solidarismo sociale. L'interesse all'ambiente salubre non può essere inquadrato negli istituti tradizionali come la proprietà, che presuppongono conflitti esterni in ordine alla ripartizione ed all'uso dei beni, in quanto i titolari di beni sono egualmente vittime della degradazione ambientale, che investe l'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, il suolo, il mare, la struttura stessa del nostro vivere quotidiano, compresi alimenti, produzioni pericolose, prodotti chimici, farmaci, rumori, ecc..

Si obietta che mentre i tradizionali diritti della personalità hanno per oggetto beni inerenti alla 'persona, il diritto all'ambiente sembrerebbe avere per oggetto qualcosa di esterno alla persona, ossia le risorse naturali, e dovrebbe in tal senso essere accostato ai diritti patrimoniali. Non sarebbe un diritto individuale ma solo un interesse collettivo. Su questo punto occorre una risposta convincente:

- In primo luogo l'oggetto giuridico di un diritto soggettivo può anche consistere in « un bene non materiale » interno al soggetto, se come tale è configurato dal legislatore: è vero che la tradizione e l'ampia gamma dei diritti patrimoniali ci hanno abituato a considerare come oggetto di diritto delle realtà materiali separate dal titolare, ma questa caratteristica di alcune categorie di diritti non può essere generalizzata senza negare protezione a istanze sociali nuove, che non sono riconducibili ad una relazione singolare fra uomo e cosa a lui esterna.
- In secondo luogo il concetto di « dominio » che si assume essenziale ad un diritto soggettivo ed ostacolo alla configurazione di diritti della personalità a ben vedere non si applica neppure ai

ICF

International Court of the Environment Foundation

Email: icf@icf-court.org

www.icf-court.org

diritti patrimoniali che consistono pur sempre in una relazione giuridica fra soggetti e non fra un soggetto e la cosa nella sua materialità.

- L'uomo è parte della natura, non fuori o sopra di essa, per cui l'ambiente non può essere configurato come una relazione esteriore di dominio, essendo un valore interiorizzato dalla personalità umana: il diritto all'ambiente impegna al più alto livello la dignità e la responsabilità personale.
- L'ambiente è termine non generico, ma soltanto sintetico per indicare una situazione di equilibrio vitale (non solo per piante ed animali ma per l'uomo stesso) che il comportamento umano può conservare o distruggere: non bisogna fingere di ignorare che l'uomo è il vero nemico di se stesso e dei suoi simili e che i danni all'ambiente sono in primo luogo e nella loro essenza danni alla personalità umana. Le risorse naturali, ed in particolare l'aria e l'acqua, sono in una relazione così continua ed intima con la sopravvivenza ed il benessere umano (ossia con valori essenziali della personalità) che non è immaginabile sul piano logico una loro difesa episodica fondata sui tradizionali rapporti di tipo proprietario, peraltro difficilmente configurabili; la loro « giuridicità » consiste in un uso razionale e conforme alla legge nei confronti con gli altri consociati. Le utilità che provengono dalle risorse naturali possono ben costituire beni in senso giuridico per altri rapporti, ma ai fini del discorso che ci riguarda costituiscono solo « un mezzo indiretto » per la tutela della personalità umana.
- Perciò, senza negare nulla della concretezza delle cose della natura esterne a noi, si può sostenere con altrettanta concretezza e verità che giuridicamente l'ambiente è un valore, un bene, un attributo fondamentale di ogni persona umana: *uno* spazio dell'anima, un modo di essere tipico, fisico e morale insieme.

È stato osservato giustamente che il tipo di relazione che intercorre fra individuo e ambiente presenta caratteristiche peculiari rispetto a quello tradizionale riguardante i rapporti tra i soggetti e i beni. La tutela inerisce, infatti, direttamente alla persona poiché soltanto l'ambiente salubre permette di condurre una esistenza dignitosa ed il normale svolgimento della personalità. La realizzazione del diritto, il godimento che il titolare consegue mediante il rispetto dell'interesse tutelato è diverso e autonomo da quello delle altre forme di rapporto (di tipo patrimoniale) che è possibile configurare in relazione ai beni e con le quali il diritto allo ambiente non si pone in termini di alternativa o di esclusione. La relazione tra il titolare e il bene non integra una appropriazione in forma esclusiva, come nei diritti di godimento, ma si sostanzia nel potere di controllarne le modalità di utilizzazione, operate da un altro soggetto.

La questione della tutela ambientale non può essere posta in termini di «esclusività », ma di uso razionale delle risorse. Il criterio di riferimento da prendere in considerazione è sempre di diritto oggettivo che assicura uguali opportunità e doveri ad ogni persona. L'esistenza di un diritto all'ambiente importa che ogni comportamento che venga a porsi in contrasto con tale diritto, può essere qualificato come «atto di violazione del diritto» e giustificare nel titolare l'azione per far cessare lo stato antigiuridico.

Altre obiezioni alla dottrina del diritto all'ambiente come diritto della personalità sono poste in relazione al carattere assoluto di tale diritto: ma questa obiezione può essere superata distinguendo «assolutezza» da « illimitatezza ». Il diritto allo ambiente, come altri diritti della personalità, se è assoluto (nel senso della possibilità di difesa *erga omnes*, compresi i poteri pubblici) non è illimitato, dovendo coesistere con altri diritti ed interessi di rilevanza costituzionale. E come il

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icef@icef-court.org

www.icef-court.org

diritto alla riservatezza trova un limite nel diritto di cronaca, così il diritto all'ambiente potrà essere limitato da altri interessi pubblici a seconda del grado di protezione offerto dall'ordinamento¹⁸.

La stessa Corte internazionale di giustizia de L'Aja, nel suo parere consultivo dell'8 luglio 1996 affermava: “La Corte ha coscienza che l'ambiente non è un'astrazione, ma lo spazio di vita degli essere umani, da cui dipendono la qualità della vita e la salute, comprese quelle delle generazioni future”. Si noti sul piano logico che una concezione solo “collettiva” e non personale del diritto all'ambiente non potrebbe giustificare l'affermarsi di diritti procedurali (diritto all'informazione, diritto alla partecipazione, diritto all'accesso), che sono tipici dell'individuo (oltre che delle formazioni sociali) e che prescindono spesso da particolari vantaggi di natura patrimoniale.

VI. DIRITTO UMANO ALL'AMBIENTE: TITOLARITÀ DEL DOVERE DI PROTEZIONE

Nel diritto all'ambiente di ogni persona l'elemento del “dovere” è non solo connaturato al diritto ma – a nostro parere – è da ritenersi prevalente. Gli aspetti procedurali (informazione, partecipazione ed accesso) sono soprattutto dei doveri comuni non preordinati ad una protezione individualistica differenziata rispetto al vantaggio di tutti. Anche la protezione del contenuto sostanziale minimo (salubrità ambientale, benessere psicofisico e quindi anche spirituale) costituisce un diritto-dovere, perché la tutela di un interesse differenziato giova indirettamente al benessere comune. La titolarità del “dovere” di protezione spetta dunque agli stessi soggetti che vantano il diritto, cioè le singole persone e le formazioni sociali. Ovviamente, il dovere di protezione delle istituzioni è assorbito dalla loro natura pubblica e dal compito primario di assicurare il bene comune, secondo una visione seria, coraggiosa ed equilibrata della tutela ambientale nel bilanciamento con altri interessi pubblici. La stessa “sovranità delle risorse” degli Stati non esclude la responsabilità ambientale secondo il diritto internazionale, perché l'ambiente è un valore che supera le frontiere (vedi principio n. 2 della Dichiarazione di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo).

Oggi sembra necessaria una maggiore enfasi sui *doveri* proprio per rendere più concreti ed efficaci i diritti umani. Questo vale in particolare per il diritto umano all'ambiente che implica una dinamica doverosa di servizio alla collettività. L'esercizio di un diritto umano all'ambiente sotto il profilo procedimentale giova oggettivamente all'ecosistema complessivo perché assicura trasparenza e controllo preventivo del corpo sociale. L'accesso alla giustizia per i diritti procedurali giova sempre all'ecosistema, a prescindere dalle ricadute positive sulla singola persona. Anche l'esercizio del diritto umano all'ambiente in senso sostanziale per riparare ad una lesione giuridica alla sfera privata giova indirettamente all'ambiente come bene collettivo perché consente di porre all'attenzione una situazione antigiuridica a carattere sociale.

Il ruolo dei governi è invece quello di assicurare la protezione dell'ambiente in senso oggettivo e la protezione del diritto umano all'ambiente, delle persone e delle formazioni sociali. Questo dovere di protezione pubblica, soprattutto in via preventiva, è assolutamente necessario perché il diritto umano all'ambiente è assoluto in senso tecnico (cioè valevole *erga omnes*, compresi i soggetti pubblici) ma non illimitato, dovendosi trovare un giusto equilibrio e bilanciamento con gli altri interessi pubblici, in una visione equilibrata dello sviluppo economico e sociale. Il modello giuridico della responsabilità dei governi è enunciato nei 27 principi giuridici della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992.

ICF

International Court of the Environment Foundation

Email: icf@icf-court.org

www.icf-court.org

VII. DIRITTO UMANO ALL'AMBIENTE COME DIRITTO PROCEDURALE

La base legale del diritto all'ambiente per gli aspetti procedurali è divenuta più certa e forte sia in sede internazionale, che su base regionale (Unione Europea): l'informazione, la partecipazione e l'accesso sono considerati una espressione di un diritto di ogni persona, che gli stati hanno l'obbligo giuridico di riconoscere ed assicurare nel loro concreto esercizio.

I diritti procedurali sopra indicati sono nati in parallelo con l'evoluzione del diritto internazionale dell'ambiente e si sono sviluppati più recentemente soprattutto con la Convenzione di Aarhus in Danimarca del 25 giugno 1998. Questa convenzione riprende uno dei principi della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992 (art. 10) e ne fa oggetto di una specifica ed organica disciplina, obbligatoria a livello internazionale. Deve sottolinearsi che la convenzione di Aarhus:

- a) richiama nel preambolo esplicitamente il principio numero 1 della Dichiarazione di Stoccolma del 1972, cioè il riferimento al diritto umano all'ambiente;
- b) lega i diritti procedurali alla tutela sostanziale dell'ambiente (art. 1) e del diritto umano all'ambiente.

I diritti procedurali non vengono dunque considerati in astratto, ossia come obbligazioni giuridiche distinte da quella di assicurare la protezione sostanziale del diritto umano all'ambiente, ma come strumento fondamentale per l'effettiva tutela del medesimo, in una visione integrata umanistica, tipica dei diritti della personalità. Se tali diritti procedurali hanno grande importanza teorica ed una enorme potenzialità politica è perché assumono come valore comune l'uomo ed il servizio all'uomo in una dimensione vitale legata ai destini dell'ambiente, patrimonio comune dell'umanità¹⁹.

Va anche sottolineato che chi ha fatto una vera esperienza dell'esercizio pratico dei diritti-doveri di informazione, partecipazione ed accesso conosce molto bene le difficoltà incontrate nel loro esercizio, perché l'informazione tocca la "verità" ecologica se è seria, la partecipazione non è un rito solo eventuale e marginale (ma un apporto costruttivo pur nella distinzione e nel rispetto del ruolo dell'autorità che decide), l'accesso alla giustizia è la conseguenza necessaria di ciò che la persona ha acquisito quale patrimonio di informazione e partecipazione. Va anche sottolineato che i diritti procedurali sopra indicati, proprio perché inerenti ai diritti umani, devono essere riconosciuti e protetti dagli Stati e non possono essere negati anche nella dimensione internazionale più ampia, rispetto ai singoli ordinamenti nazionali²⁰.

VIII. DIRITTO UMANO ALL'AMBIENTE COME DIRITTO SOSTANZIALE

Si è già detto che il diritto all'ambiente ha un contenuto importante, anzi decisivo per le sorti del pianeta, nei cosiddetti diritti procedurali attinenti all'informazione, alla partecipazione e all'accesso. Trattasi di un fiume profondo che promana dalla società civile e dalle persone nel segno della "responsabilità" ambientale in termini etici, religiosi, civili e politici. Gli ostacoli che si oppongono a tale filosofia sono soprattutto politici, nella preoccupazione realistica di non favorire un pan-ambientalismo fuori controllo o addirittura violento. Ma se le istituzioni assumono politiche

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icef@icef-court.org

www.icef-court.org

serie di alto profilo, la società civile accetterà i necessari sacrifici per garantire la continuità e qualità delle risorse naturali. La filosofia del diritto umano all'ambiente ha, dunque, anche un profondo significato politico, perché tende a spostare sulla società e sulle persone il peso di scelte, anche dolorose, che i governi sono restii a fare).

Ancor più delicata è la nozione “sostanziale” del diritto umano all'ambiente. Si sostiene giustamente l'importanza della salubrità ambientale, da intendere non solo come sopravvivenza biologica minima ma anche come soddisfazione dei bisogni fondamentali dell'uomo, con riferimento ai diritti economici e sociali. Per evitare incertezze sembra opportuno precisare che ogni persona deve potersi difendere – in nome del suo diritto all'ambiente – dall'inquinamento (nelle sue varie forme) quando esso supera gli standards minimi stabiliti per legge. Allo stesso modo ogni persona deve potersi difendere, con mezzi legali pacifici, contro i poteri pubblici nel caso di adozione di provvedimenti illegittimi, esercitando le azioni necessarie davanti alle magistrature ordinarie ed amministrative.

Un ulteriore aspetto riguarda il diritto di non ingerenza nella sfera privata (da parte dello Stato o di altre persone), ed anche il diritto ad ottenere prestazioni positive dalle autorità pubbliche. Quali prestazioni positive? Ogni persona ha diritto ad esigere aria pulita, acqua pura ed in quantità sufficiente, cibi commestibili essenziali alla vita, mezzi minimi per sé e per la famiglia (vestiti, casa, lavoro, assistenza medica, educazione, ecc)²¹.

La nostra prudente opinione è che non si può allargare il contenuto del diritto all'ambiente oltre un ambito di ragionevolezza, sia perché vi sarebbe sovrapposizione con altri diritti umani economico-sociali, sia perché le autorità pubbliche non possono “concedere” prestazioni, ma solo creare le condizioni perché ciascuno si procuri un lavoro, una casa, il cibo per vivere, ecc. I diritti umani devono rimanere “diritti di libertà”, pur con la necessaria apertura alla “solidarietà” sociale.

Sarebbe irrealistico pretendere di risolvere i grandi problemi ambientali in termini di pretese individuali a contenuto socio-economico, collegate all'ambiente. Oltre all'inquinamento (che consente una definizione oggettiva in termini di standards), deve essere avviato un discorso serio su standards quantitativi nell'uso equilibrato di risorse comuni: in questo caso il diritto all'ambiente deve avere per oggetto proprio il contenuto del principio di equità²². Nel diritto – ai vari livelli – sono stati costruiti gradualmente una serie di principi, che esprimono la filosofia che è sottesa all'ambiente.

Ad esempio, nella dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992, dopo la significativa premessa di voler “continuare la costruzione iniziata con la conferenza di Stoccolma del 16.06.1972” e dopo aver sottolineato l'esigenza di una tutela integrata del sistema globale dell'ambiente e dello sviluppo” e la “natura integrale e di interdipendente della terra, la nostra casa”, si enunciano alcuni principi che aiutano a circoscrivere il contenuto del diritto umano all'ambiente, e parallelamente si stabiliscono i doveri che competono agli Stati e alla stessa comunità internazionale.

Il contenuto personale del diritto all'ambiente comprende “il diritto ad una vita sana e produttiva” (ossia una dimensione più ampia della salubrità ambientale) e il diritto allo sviluppo, inteso come principio attivo di responsabilità secondo equità, verso le esigenze ambientali e le esigenze di sviluppo delle generazioni presenti e future). Il contenuto del diritto all'ambiente in termini sostanziali si traduce nel diritto-dovere di soddisfare le proprie esigenze vitali, secondo un criterio di sostenibilità di tipo della natura, trasferito nella realtà economica, sociale e politica. L'equità

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icef@icef-court.org

www.icef-court.org

intragenerazionale e intergenerazionale diventa essa stessa contenuto di un dovere personale nello stile di vita, posto che senza equità appare del tutto impossibile la sostenibilità della vita sulla terra. Il diritto allo sviluppo (riferito alle persone, alle formazioni sociali, alle popolazioni, alle comunità indigene e alle collettività locali) è in qualche modo legato in maniera indissolubile al diritto umano all'ambiente: la sostenibilità dello sviluppo diventa essa stessa la dimensione e il contenuto di un diritto-dovere personale (la sostenibilità, cioè, non è soltanto un concetto politico riferito agli Stati). Le persone umane potranno sì chiedere agli Stati l'eliminazione della "povertà", requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile, ma sono tenute ad adottare un comportamento attivo, osservando gli standards ecologici e non cagionando danni agli altri (principio "chi inquina paga"). Le persone si gioveranno del ruolo di garanzia degli Stati, chiamati a nuovi livelli di cooperazione e a una "nuova ed equa partnership globale" (principio di sviluppo equo delle risorse; principio di non cagionare danni transfrontalieri anche nelle aree fuori giurisdizione; dovere di eliminare modi di produzione e consumo insostenibili; dovere di prevenzione; dovere di precauzione; dovere di non esportazione dei rischi; cooperazione e assistenza in caso di pericoli e in materia di nuove tecnologie; dovere di prevenzione e risoluzione pacifica dei conflitti in materia di ambiente; ecc.). Si sottolinea con favore che la dichiarazione di Rio de Janeiro (principio 12) impegna gli Stati a promuovere un sistema internazionale aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita economica e un sviluppo sostenibile in tutti i Paesi, ed a consentire una lotta più efficace ai problemi del degrado ambientale. Si sottolinea che la libertà economica è vista con favore in un mondo globalizzato e senza pregiudizi ideologici.

IX. DIRITTO UMANO ALL'AMBIENTE: IL SUO COSTO NELLA DIMENSIONALE SPAZIALE E TEMPORALE

Per assicurare la "sostenibilità" dello sviluppo (impresa finora non realizzata) e per garantire l'effettiva garanzia di un diritto umano universale all'ambiente, non basta certo enunciare in uno sforzo di anticipazione culturale, che l'ambiente è un diritto umano. È necessario tenere conto del "costo" in senso lato, economico e sociale, necessario da pagare per raggiungere questo grande obiettivo. Partendo dal presupposto realistico che la globalizzazione dell'economia è un fenomeno inarrestabile [in attuazione del principio della libertà economica che è anche essa un diritto umano e del "diritto allo sviluppo" di cui alla Dichiarazione di Rio de Janeiro del 1992], occorre dare un valore economico alla natura, facendo pagare ai soggetti economici ed anche ai semplici fruitori dei consumi di massa i costi sociali marginali che si scaricano sulla quantità e qualità delle risorse naturali e sulla qualità della vita delle persone.

I sistemi giuridici sono impegnati da quasi mezzo secolo a stabilire dei "limiti" crescenti allo sviluppo economico attraverso regole giuridiche di "command and control" (autorizzazioni preventive, piani e programmi, sanzioni penali, civili ed amministrative), ispirate al principio "chi inquina paga" ed alla prevenzione e riparazione del danno ambientale, inteso come illecito giuridico a contenuto anche economico da riparare, preferibilmente attraverso il ripristino naturale o per equivalente.

Emblematico per la sua articolazione complessiva è il sistema dell'Unione Europea (che abbraccia ora 27 Paesi), elaborato nella Direttiva 35/2004/CE sul danno ambientale (che enuncia negli allegati 3 e 4, con molta precisione, costi, finalità e modalità di riparazione effettiva del danno

ambientale a carico dei responsabili) e nel più recente orientamento sulla introduzione di sanzioni penali obbligatorie comuni per i reati ambientali²³. Nell'Unione Europea, consapevoli della necessità di utilizzare anche strumenti economici e fiscali, si tende non solo ad attuare il principio chi inquina paga ma anche a favorire l'ecologia economica complessiva nelle imprese, nei prodotti, nella gestione delle acque, dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera, allargando l'obbligo di adozione delle migliori tecnologie, con riferimento all'efficienza energetica.

Non solo la proprietà privata ha assunto un valore sociale, ma la tassazione e l'assicurazione a scopo ecologico, oltre che il sistema dei sussidi, sono divenuti strumenti usuali (consensuali e talora obbligatori). Le difficoltà ancora gravi che sussistono nel sistema europeo (a titolo esemplificativo si richiama il ritardo nell'attuazione del Protocollo di Kyoto, la limitazione del danno ambientale solo ad alcuni aspetti della natura, i limitati successi in tema di biodiversità, la condizione degli ecosistemi marini) diventano ancor più evidenti in ambito internazionale.

Il problema più difficile è quello della protezione delle "risorse comuni" che sono fuori dalla giurisdizione degli Stati (i mari e gli oceani, il clima, la biodiversità), stante la disarticolazione istituzionale di circa 180 Paesi e la carenza di forti organismi sovranazionali, necessari per una risposta efficace. Il diritto umano all'ambiente gioca un ruolo positivo per gli aspetti procedurali perché allarga l'ambito di operatività degli strumenti democratici di informazione, partecipazione e accesso. L'ottimismo sul diritto umano all'ambiente diminuisce se ci si pone sotto il profilo sostanziale in un'ottica più ampia, spaziale (garantire una qualità di vita accettabile alle generazioni presenti, comprese quelle del sud del Pianeta) e temporale (assicurare la vita delle future generazioni). La capacità della terra è limitata. L'economia non deve tenere conto solo del lavoro e del capitale prodotto dall'uomo ma anche del capitale naturale che non è inesauribile e non ha capacità illimitate di rigenerazione ed assorbimento. Occorre dunque investire sulla conservazione ragionevole del capitale naturale esistente, sviluppando la ricerca scientifica in tutti i settori che attendono alla sostenibilità della biosfera. Senza contraddire i principi economici di libertà è possibile correggere alcuni aspetti della attuale realtà economica, inserendo l'ambiente come un elemento fondamentale e favorire altresì una nuova etica sociale ispirata alla solidarietà tra generazioni.

Un governo mondiale dell'ambiente, nel senso di un reale controllo, dovrebbe individuare i vuoti nel sistema, dando un contenuto economico all'equità fra generazioni presenti e future ed allo stesso concetto di ambiente come patrimonio comune dell'umanità²⁴.

X. DIRITTO UMANO ALL'AMBIENTE: LE GARANZIE PER L'EFFETTIVITÀ

Esistono oggi alcune garanzie per i diritti umani in generale e anche - in misura limitata - per il diritto umano all'ambiente. Esiste una *Corte di Giustizia delle Comunità Europee* in Lussemburgo che opera per l'attuazione del diritto comunitario, compreso quello ambientale, con riferimento agli obblighi degli Stati membri (ora 27). La giurisprudenza di questa Corte è molto significativa, perché si muove nella logica di un diritto omogeneo sovraordinato nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi.

Specifico per i diritti umani è la *Corte Europea dei Diritti Umani* di Strasburgo, creata sulla base della Convenzione di Roma del 1950, che raggruppa circa 47 Paesi. Anche in questo caso si registra un'evoluzione per via giurisprudenziale sui diritti umani, compreso quello relativo

all'ambiente (sia pure solo indirettamente). Va segnalata la riconosciuta legittimazione anche alle persone singole. Su base regionale esistono anche la Corte Africana dei Diritti Umani e la Corte Interamericana dei Diritti Umani. È molto importante cominciare a verificare la giurisprudenza comparativa di queste corti.

Manca una Corte universale dei diritti dell'uomo, che costituisce una assoluta priorità proprio per la natura di tali diritti, che negli aspetti essenziali non possono ricevere garanzie differenti a seconda dei continenti (Asia, Africa, America, Oceania). Allo scopo si propone una Convenzione nuova sui diritti umani, per un aggiornamento della Dichiarazione Universale del 1948 e la contestuale istituzione di un unico organo di garanzia universale. Si può pensare ad una legittimazione delle persone e delle formazioni sociali ma con un prudente filtro preventivo, onde evitare di inflazionare il sistema con casi non rilevanti.

Costituisce una novità la *Corte Penale Internazionale*, istituita con la Conferenza di Roma presso la FAO nel 1998. Questa Corte è già operativa nella città di L'Aja con riferimento ad alcuni crimini contro l'umanità commessi da singole persone²⁵. Lo statuto prevede che a maggioranza le parti possano inserire fattispecie di nuovi crimini, sicché per l'ambiente sarebbe possibile utilizzare la nuova istituzione per i crimini ambientali più gravi a livello globale. Una proposta in tal senso fu già formulata dall'ICEF (Internazionale Court of the Environment Foundation) in coincidenza della Conferenza di Roma del 1998, in un apposito seminario internazionale in Roma. La Corte penale internazionale ha carattere permanente, superando la visione precedente di corti *ad hoc* (la Corte di Arusha per il Rwanda e la Corte penale per la ex Jugoslavia).

Per l'ambiente è stato creato a livello mondiale un *Tribunale Internazionale del Diritto del Mare*, che opera ad Amburgo dal 1997. Trattasi di un'istituzione specializzata per un grande settore ambientale, che integra il sistema di garanzia offerto dalla *Corte Internazionale di Giustizia* di L'Aja. Lo statuto di questa Corte Internazionale di Giustizia prevede la legittimazione attiva e passiva solo per gli Stati, sicché è sembrato non adatto a tutelare un diritto umano come quello ambientale. La questione non può essere superata con una "camera speciale" sicché è realistico promuovere una Corte Internazionale dell'Ambiente quale organo specializzato, accessibile anche alle persone secondo il progetto ICEF, già presentato alla Conferenza di Rio de Janeiro del 1992²⁶.

Le Nazioni Unite, attraverso l'UNEP, pur consapevoli del problema, si muovono per ora in una logica molto prudente, privilegiando per ragioni politiche l'attuazione del diritto ambientale esistente a livello dei singoli Paesi. A differenza della Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, nella Conferenza internazionale di Johannesburg del 2002, l'UNEP ha coinvolto in uno specifico Summit, le Corti Supreme di vari Paesi al fine di fare il punto sullo stato attuale di attuazione delle norme ambientali. A questa iniziativa è seguito un meeting in Nairobi nel 2003, e si sta realizzando a livello regionale una rete di Forum di giudici per l'ambiente volta a favorire una migliore informazione e collaborazione, sempre con la finalità della effettività del diritto ambientale. Questo sforzo dell'UNEP è stato incoraggiato dalla Commissione Europea e da vari organismi privati tra cui IUCN, INECE e ICEF²⁷.

XI. PER UNA FILOSOFIA DEI DOVERI: LA SOSTENIBILITÀ DELLA VITA

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icf@icf-court.org

www.icf-court.org

Come è noto, storicamente i diritti dell'uomo sono nati come reazione al potere statale assoluto: gradualmente la borghesia produttiva e poi i cittadini come tali, sotto l'influenza di nuove idee, hanno rivendicato ed ottenuto uno spazio autonomo di maggiore libertà, consacrato nelle carte costituzionali di molti Paesi.

Nel Regno Unito e negli U.S.A. il processo ha avuto un carattere più graduale e meno ideologico, senza necessità di una violenta esplosione rivoluzionaria come in Francia nel 1789 ed in Russia nel 1917. Le due guerre mondiali in Europa (1914-1918 e 1939-1945) hanno segnato il declino europeo rispetto al ruolo degli U.S.A. (si pensi alla decolonizzazione) mentre la rivoluzione sovietica implodeva successivamente su se stessa proprio per la negazione sostanziale dei diritti umani (tra cui la libertà economica). La paura di un olocausto nucleare, che aveva caratterizzato la guerra fredda e la divisione del mondo in due blocchi, si allontanava. Nuove paure erano all'orizzonte.

Lo "scontro di civiltà" tra occidente ed alcuni settori dell'Islam (che ad avviso di chi scrive non può essere negato) emergeva per una molteplicità di cause. Non è senza significato che alcuni Paesi arabi (cioè 8) non firmarono la Dichiarazione Universale delle Nazioni unite del 1948, riconoscendosi, almeno in parte, in una Dichiarazione di Dacca del 1981 sui diritti umani dell'Islam, in nome di una diversità religiosa, culturale e politica, e in una Dichiarazione del Cairo sui diritti umani dell'Islam del 1990. Minori implicazioni hanno alcune correnti asiatiche, che si riconoscono nel diritto allo sviluppo (Dichiarazione di Bangkok del 2005), posto che la priorità dello sviluppo economico (intrapresa in Giappone, Cina, India, Sud Corea ed altri Paesi) in un modo globalizzato farà emergere sempre più il nodo dei diritti umani delle singole persone nelle rispettive aree.

Anche in occidente occorre un serio esame di coscienza. Questioni nuove particolarmente complesse vengono sollevate in relazione:

1. all'origine della vita ed alle modalità del nascere umano (procreazione medicalmente assistita, aborto, spertimentazione sull'embrione, discriminazione del patrimonio genetico, ecc.);
1. alla morte (eutanasia, testamento biologico);
2. alle forme di convivenze diverse dalla famiglia (unioni di fatto, unioni omosessuali, adozioni da parte di omosessuali);
3. alla necessità di arginare fenomeni gravi su scala planetaria, legati al traffico di organi, allo sfruttamento dl lavoro minorile, alla pornografia, alla tratta delle donne, alla prostituzione, alla droga, ecc.

Considerato il pluralismo culturale prevalente in occidente, si pone il problema di stabilire in base a quale criterio le leggi siano giuste o ingiuste. Riteniamo che si debba fare riferimento ai principi del diritto naturale, ossia ad un criterio razionale e non confessionale. Solo in tal modo potranno essere contenuti alcuni eccessi commessi in nome della libertà dei diritti umani, che hanno di fatto alimentato una guerra di un diritto contro l'altro, screditando l'idea stessa dei diritti umani (che non sono infiniti e privi di ogni misura in senso oggettivo, cioè affidati al mero arbitrio o capriccio di singoli o gruppi).

Sembra perciò opportuno il richiamo ai doveri e al fondamento naturale dei diritti umani, come osserva Jacques Maritain nel suo scritto "I significati dei diritti umani" (Conferenza del 21.02.1949 presso la Brandeis Lawyers Society di Philadelphia): *"poiché i diritti dell'uomo sono basati sulla legge naturale, che è la fonte prima sia dei diritti che dei doveri – dal momento che inoltre questi due concetti sono correlativi – è opportuno aggiungere che una dichiarazione dei diritti dovrebbe*

ICF

International Court of the Environment Foundation

Email: icf@icf-court.org

www.icf-court.org

*di norma essere completata da una dichiarazione degli obblighi e delle responsabilità dell'uomo nei confronti della comunità a cui egli appartiene, e particolarmente nei confronti della famiglia, della società civile e della comunità internazionale*²⁸.

In verità, l'art. 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 evidenzia in modo chiaro e distinto che “ogni individuo ha dei doveri”, individuando in primo luogo quelli “verso la comunità” e successivamente quelli nei confronti degli altri consociati, secondo il principio di reciprocità. L'uguaglianza nei diritti è anche uguaglianza nei doveri. Diritti e libertà incontrano dei limiti (e quindi dei doveri) non solo nel rapporto tra persone in ordine all'esercizio dei comuni diritti individuali, ma ulteriori limiti sociali imposti dalla legge “per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica”. La tolleranza e l'inerzia nel reagire a forme di discriminazioni nuove contro le donne, contro la libertà religiosa, contro la sicurezza del vivere sociale (a seguito della pratica terribile del ricatto terroristico) debbono a nostro parere essere superate invocando proprio la Dichiarazione Universale citata dei diritti dell'uomo. Non deve essere consentito di scardinare i valori umani cosiddetti occidentali dall'interno delle nostre stesse comunità, utilizzando senza reciprocità e rispetto le garanzie offerte dai nostri ordinamenti a milioni di immigrati.

Non si nega la diversità delle motivazioni culturali e filosofiche che hanno portato alla carta dei valori umani, ma questo accordo pratico e solenne può essere migliorato solo con un nuovo alto impegno, evidenziando soprattutto i doveri comuni. Crimini contro l'umanità come quelli che si continuano a tollerare attraverso la programmazione di stragi di massa non hanno senso a fronte dei gravissimi problemi umani dell'Africa, della carenza della risorsa acqua per milioni di uomini, degli effetti sconvolgenti della desertificazione e dei mutamenti climatici, della perdita di biodiversità negli oceani. L'ambiente – occasione di questo scritto – può offrire motivi di speranza per una rimediazione dei diritti umani. Il valore umano dell'ambiente avvicina gli uomini ed i popoli, nella giusta preoccupazione di garantire la vita sul pianeta e l'utilizzo equo delle risorse naturali.

Perché questo auspicio si realizzi è nostra opinione che sia necessaria una ulteriore maturazione culturale del valore ambiente all'interno del cosiddetto movimento ambientalista, e ciò senza disconoscere i meriti acquisiti da questo movimento nella sensibilizzazione dell'opinione pubblica ed in alcune positive battaglie (quelle per la costituzione di una rete di parchi, riserve e zone umide; per la tutela della biodiversità; per la salvaguardia del paesaggio e dei beni culturali). Tuttavia, la radicalizzazione di alcune posizioni in termini ideologici e politici non giova a nostro parere alla causa dell'ambiente in prospettiva, perché non è compresa e condivisa dal corpo sociale complessivo.

Non giova all'ambiente ad esempio parlare per slogan ripetitivi, confondere il ruolo della scienza con le applicazioni tecnologiche talora erranee, dilatare oltre il limite di ragionevolezza il principio di precauzione, rifiutare di discutere possibili evoluzioni nell'uso civile e pacifico dell'energia nucleare, il pregiudizio negativo sulle infrastrutture di modernizzazione (dimenticando le esigenze di mobilità tipiche di un mondo globalizzato), demonizzare sempre le biotecnologie, considerare i rifiuti solo come un problema “criminale” piuttosto che come un'opportunità tecnica ed economica e risorsa ai fini del loro riciclo anche energetico. Se l'ambientalismo si trasforma in una lobby politica, la strumentalizzazione diventa inevitabile, con conseguente chiusura al resto della società. Il rischio è che le straordinarie potenzialità del diritto umano all'ambiente vengano mortificate da marginali posizioni di potere autoreferenziali.

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icf@icf-court.org

www.icf-court.org

Sia consentito un accenno ai valori etici e religiosi che condizionano fortemente la concezione dei diritti umani, compreso quello all'ambiente. Le comunità religiose possono svolgere un ruolo fondamentale all'interno del dialogo interreligioso e sulla base di valori comuni, a favore dei diritti umani. Occorre assicurare, in un mondo globalizzato, la necessaria *universalità e reciprocità* dei diritti umani, compreso il diritto umano all'ambiente²⁹. Occorre altresì pensare ad una cornice internazionale di garanzia su base globale sia per i diritti umani in generale sia per il diritto umano all'ambiente: mancano infatti una Corte universale dei diritti umani e una Corte internazionale dell'ambiente. Le persone umane hanno il riconoscimento di diritti cui non corrisponde una possibilità reale di tutela in sede internazionale, che è quella tipica dei diritti umani³⁰.

Va inoltre sottolineato che l'universalità dei diritti umani e della stessa libertà religiosa, non può prescindere da una positiva concezione della "laicità", intesa come espressione della profondità dell'essere nella propria coscienza, con legittima proiezione sociale. Il concetto di laicità è nato con il cristianesimo o comunque ha ricevuto da esso un contributo decisivo e originale.

E' nostro profondo convincimento che l'idea di persona dell'eredità cristiana europea non solo non contrasta con il giusto principio di laicità ma ne costituisce garanzia. Trattasi di un patrimonio unico perché lega l'umano ed il divino in forza della incarnazione del Figlio di Dio. Lega il corpo allo spirito, in un profondo rapporto di equilibrio. In questa concezione, l'unitarietà della persona evita da una parte la depersonalizzazione del corpo e la sua riduzione a puro dato biologico, edonistico ed eugenetico, e dall'altra responsabilizza lo spirito nel senso del rispetto vero della libertà di coscienza di ciascuno e delle sue scelte. I diritti umani richiedono ancora coraggio e forza per essere "riconosciuti" e non "attribuiti" dai poteri pubblici. La riscoperta dei profondi ed unici valori del cristianesimo ci sembra oggi necessaria per servire la meravigliosa causa dei diritti umani, compreso il diritto all'ambiente. In conclusione, la causa dei diritti umani è anche la causa del diritto umano all'ambiente.

XII. CONCLUSIONI

Premessa

Ci siamo permessi di esprimere lealmente la nostra posizione culturale in tema di diritti umani, perché anche l'ambiente come diritto umano risente in qualche misura delle differenti concezioni ideali oggi in conflitto. Il cancelliere tedesco Angela Merker, nel ruolo di presidente del Consiglio europeo, in occasione del 50° anniversario della firma del trattato di Roma, il 25.03.2007 in Berlino affermava coraggiosamente che "la principale forza dell'uomo è la forza della libertà in tutte le sue forme" e che "l'uomo è al cuore della nostra azione", secondo la concezione che proviene essenzialmente dalle "radici giudaico-cristiane dell'Europa". Avere trascurato di includere il richiamo alle radici giudaico-cristiane nella costituzione europea è stato a nostro avviso un errore molto grave, dovuto non alla visione laica ma laicista dell'Europa, di chiara derivazione illuministica antireligiosa: il richiamo era un atto dovuto a un dato storico culturale vivo e attuale da rispettare, non implicante affatto una esclusività religiosa. Nel patrimonio di fede cristiana troviamo l'idea di fondo dei diritti umani: l'appartenenza originaria di essa alla coscienza di ogni persona, il rispetto della loro sacralità perfino da parte di Dio, la non imposizione o sottomissione ad una regola autoritativa esterna, l'assunzione libera e consapevole dei doveri per il bene comune, la cultura del rispetto e del limite. Nel pensiero cristiano troviamo infatti la distinzione tra regno di

ICF

International Court of the Environment Foundation

Email: icf@icf-court.org

www.icf-court.org

Cesare e regno di Dio, l'idea che la religione sta nell'intimo delle coscienze e non in un determinato luogo; l'assoluto rispetto per la libertà di coscienza, compreso il diritto di non credere; il rispetto, anzi l'amore per ogni persona, compresi i nemici; l'idea di una nuova giustizia che non passa mai attraverso odio e violenza; la dignità della donna; il valore naturale della famiglia; il valore della pace; il valore del dolore quale messaggio di redenzione e speranza, in sintonia con un Dio padre di tutti gli uomini e con il Figlio che ha assunto la dignità umana come sua propria identità. Anche per i non cristiani questo messaggio riceve, dopo tanti secoli, la massima considerazione proprio in tema di diritti e valori umani, in quanto libera la visione di tali diritti da ogni forma di controllo ideologico ed autoritario. Anche per l'ambiente come diritto umano, secondo questa visione si aprono spazi di ulteriore approfondimento, nel senso di associare al diritto il dovere e la responsabilità solidale nel conservare il dono della creazione e nel consentirne l'equo utilizzo per il bene comune.

Per realizzare un consenso più ampio sembra a noi essenziale procedere con grande apertura culturale, ma anche con realismo. Si propongono di seguito alcune considerazioni, utili per una discussione ed un ulteriore approfondimento.

1. Impostare su nuove basi il dialogo con l'Islam.

Esiste una sfida globale dell'Islam alla quale l'Occidente non ha saputo finora dare una risposta adeguata e costruttiva: l'Europa appare più debole degli Stati Uniti d'America, non solo in termini scientifici, tecnici ed economici, ma anche culturali. Non si comprende quale sia la risposta dell'Europa. Ad esempio, la Carta dei diritti fondamentali approvata a Nizza nel 2000 (divenuta obbligatoria con il Trattato di Lisbona il 13.12.2007) eleva alla dignità di diritti umani alcuni interessi privi di reale fondamento antropologico ed etico, del tutto contrari alla tradizione cristiana. Ad avviso dello scrivente, destano perplessità alcuni principi di base della Carta europea che contrastano con i principi cristiani:

- ✚ Manca un riferimento esplicito a favore della famiglia intesa come società naturale tra uomo e donna (artt. 9 e 33), mentre è sancito in modo generico il "diritto a sposarsi";
- ✚ Il principio di non discriminazione è giustamente riferito anche al sesso, alla razza, alla religione, alle opinioni politiche, ecc., mentre non si comprende perché debba riguardare anche le "tendenze sessuali", fornendo una base giuridica per le unioni tra coppie omosessuali;
- ✚ Il giusto riferimento al diritto alla vita (art. 2) e l'esclusione della pena di morte non sembrano bilanciate da un'analoga considerazione della tutela della vita sin dal concepimento;
- ✚ Il diritto alla integrità fisica (art. 3) nell'ambito della medicina e della biologia è subordinato al consenso libero e informato della persona interessata, senza alcuna valutazione delle implicazioni in materia di eutanasia;
- ✚ Il riferimento dell'art. 22 alla diversità culturale, religiosa e linguistica è giusto, ma richiedeva delle specificazioni;
- ✚ il divieto generalizzato delle espulsioni collettive (art. 19) contrasta con le esigenze di tutela della identità culturale e religiosa dell'Europa e della sicurezza collettiva: meglio sarebbe stato specificare alcune garanzie di tutela per i singoli;
- ✚ il diritto umano all'ambiente non è menzionato espressamente con riferimento alla singola persona umana.

Questo non aiuta certo il dialogo con l'Islam su valori comuni. Il dialogo con l'Islam, anche da parte di importanti settori del mondo cattolico, è stato forse troppo superficiale e sostanzialmente mistificatorio, e ciò al di là delle buone intenzioni: si è avuto paura di toccare la sostanza reale dei problemi (esempio il ruolo giuridico della donna in un mondo globalizzato; l'esercizio reale della

libertà religiosa; ecc.). Si è confuso il dialogo interreligioso, che dal nostro punto di vista è impossibile con l'Islam, con il dialogo tra culture, che è invece urgente perché si muove sulla verifica o meno della esistenza di diritti, quale misura comune in un mondo globalizzato. Non ha senso enunciare i diritti fondamentali per alcune persone e non per altri. Non può un diritto fondamentale arrestarsi in alcune aree geografiche, sulla base di un presupposto della natura "sacra" di quel luogo (es. Arabia Saudita). Non è possibile immaginare un mondo più giusto e pacifico se manca la reciprocità di diritti e doveri su aspetti essenziali della persona umana, come ad esempio le relazioni con l'ambiente. Se proprio si vuole tentare anche un dialogo interreligioso con l'Islam, occorre evitare fumose ed inconsistenti somiglianze (siamo tutti monoteisti; siamo tutti figli di Abramo; le religioni del Libro) e orientarsi verso la sostanza, cioè l'idea di Dio che è radicalmente diversa, con pesanti ricadute culturali, sociali e politiche. L'Islam nega in maniera netta i tre dogmi cristiani della Trinità, della Incarnazione e della Redenzione, a favore di un Dio che ha creato un mondo che non ha bisogno di "redenzione" ma solo dell'osservanza di alcune regole immutabili dettate in un libro, sulle quali l'uomo è chiamato ad un ruolo di sottomissione. Un Dio giudice, senza amore e misericordia, esterno alla vicenda storica e dolorosa dell'umanità; un Dio geloso e guerriero, che incoraggia e legittima la guerra santa contro tutti i non musulmani, compresi i cristiani, il cui destino privilegiato sarebbe quello di divenire "dhimmi", cioè soggetti aventi alcuni diritti "benevolmente concessi" e non autonomi come persone. Si è parlato di sfida dell'Islam globale, perché esiste un risveglio sociale, culturale, politico e religioso (che pur presenta alcune differenze) ma anche una componente violenta estremamente preoccupante. Trattasi di una galassia del terrorismo che combatte una vera guerra contro l'Occidente. Il mondo arabo moderato si è dissociato a parole da una serie di stragi disumane negli U.S.A., in Spagna, nel Regno Unito, e in varie altre parti del mondo. Le dissociazioni verbali non hanno impedito che il fenomeno divenisse ancora più grave in Palestina, Libano, Afghanistan. Non si può trascurare la circostanza che il terrorismo minaccia il mondo con il terrore, minaccia divenuta già realtà per milioni di persone nella loro vita ordinaria, a prescindere dal verificarsi di stragi. Va anche sottolineato con forza che la filosofia dei Kamikaze (istruiti e finanziati da forze oscure) presenta tutti i caratteri della assoluta malvagità, gettando una macchia di disonore e discredito su tutto l'Islam. La questione è se l'Occidente possa e debba difendersi con i mezzi consentiti dal diritto internazionale. È nostra opinione che non ci sia scelta, se non accettare la sfida utilizzando proprio l'arma dei diritti umani contro società autoritarie e non democratiche, ed esigendo in termini giuridici e politici la reciprocità. Occorre al più presto liberarsi dal ricatto petrolifero e porre un freno ragionevole all'invasione massiccia islamica, e ciò non in nome dei valori religiosi cristiani ma di principi giuridici imprescindibili in un mondo globalizzato.

La responsabilità delle istituzioni è di assicurare l'ordine sociale e la pace, non con il buonismo e il pacifismo, inconcludenti, ma con strumenti forti di vera democrazia, nei quali rientra a pieno titolo la reciprocità della tutela universale dei diritti umani. Per essere ancora più chiari, l'Europa deve ritrovare la forza e l'autorità necessari nei confronti di regimi come quelli dell'Arabia Saudita, dell'Iran, della Siria, del Sudan, per ottenere il rispetto sostanziale dei diritti umani. Sono 56 paesi a maggioranza musulmana che fanno parte della conferenza islamica, e dubbi sorgono sul rispetto sostanziale dei principi democratici³¹.

2. Aggiornare la Dichiarazione Universale dei diritti umani del 1948.

Sembra realistico partire da un dato giuridico esistente e che ha già retto per sessanta anni: l'aggiornamento deve prescindere (almeno formalmente) dall'accordo dei valori religiosi e culturali di riferimento, dovendosi dare priorità ad un consenso positivo e limitato.

Sarà utile aggiungere una Carta dei Doveri Umani, correlativi ai diritti, in tal modo liberando la visione culturale da una concezione troppo individualistica: il limite della libertà umana non è solo la libertà individuale degli altri, ma anche il bene comune (con riferimento all'intera comunità internazionale).

La filosofia della Dichiarazione del 1948 rimane valida, necessitando di una integrazione dei doveri nel segno della solidarietà.

In realtà, con la globalizzazione scientifica, tecnologica, economica e sociale, si può scommettere su una globalizzazione culturale sui diritti e doveri umani, senza rinnegare il liberalismo tradizionale che ha il merito di avere legato i diritti-doveri alla persona come tale, a prescindere dal luogo o dalla comunità culturale di riferimento.

Il problema non va posto in astratto ma in senso storico e pratico, attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di tutela.

3. Nuovi strumenti di tutela dei diritti umani in generale.

Il diritto di intervento umanitario ha già fatto un'esperienza positiva. Occorre proseguire rimodellando questo intervento in senso permanente e multilaterale secondo criteri politici più aperti e condivisi. In secondo luogo, non può essere rinviato il tema della costituzione di una Corte internazionale dei diritti umani utilizzando l'esperienza delle corti regionali create in Europa, Africa e America .

Solo la giurisprudenza, in certe circostanze, può consentire una verifica evolutiva della concezione dei diritti umani perché legata a casi concreti. Intanto, sul piano culturale, va salutata con molto favore la recente risoluzione delle Nazioni Unite a favore di una moratoria della pena di morte³².

4. Nuovi strumenti di tutela dell'ambiente come diritto umano.

L'ambiente ha bisogno di una tutela anche in sede internazionale.

Questa tutela oggi è del tutto carente, sicché è lecito domandarsi quanto sia sincero e profondo un certo ambientalismo (fatto solo di proclami e messaggi) che non comprende la necessità ed urgenza di questa strategia.

Se una giustizia ecologica, anche in nome dei diritti umani, è necessaria, è venuto il momento di aprirne l'accesso alle singole persone umane ed alle formazioni sociali, apparendo inadeguato un modello di Nazioni Unite fatto da circa duecento stati sovrani, mentre l'ecosistema vivente è uno.

Se le preoccupazioni per il clima e la scarsità di acqua e di cibo in varie parti del mondo sono fondate anche solo in parte, la creazione di uno specifico organo permanente di garanzia appare necessario e urgente: una vera Corte internazionale dell'ambiente.

Vi è già un progetto sul punto molto articolato ed anche realistico: occorre cominciare un percorso politico. Intanto per alcune tipologie di crimini internazionali contro l'ambiente vi è la possibilità di un ruolo della Corte penale internazionale già creata.

Le opinioni espresse nel presente contributo impegnano soltanto l'autore.

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icef@icef-court.org

www.icef-court.org

NOTE

¹ Sul rapporto tra diritti umani e ambiente vedi: Maguelonne Dejeant-Pons e Marco Pallemas, *Droits de l'homme et environnement*, Editions du Conseil de l'Europe, Strasburgo, 2002; Michele Greco, *Diritti Umani e Ambiente*, Amnesty International, Roma, 2000. Per una panoramica generale sui diritti umani, vedi: Michael Haas, *International Human Rights*, Routledge Taylor & Francis Group, 2008; Todd Landeman, *Studying Human Rights*, Routledge Taylor & Francis Group, 2006; Bernard G. Ramcharan, *Contemporary Human Rights Ideas*, Routledge Taylor & Francis Group, 2008.

² Si ricordano qui le esperienze terribili dei campi di sterminio nazisti e quelle non meno gravi dei gulag sovietici nonché le persecuzioni della Cina maoista durante la rivoluzione culturale e quelle del regime sanguinario cambogiano di Pol Pot. Violazioni dei diritti umani si sono verificate in occasione di conflitti etnici e religiosi e comunque sussistono in tutti i regimi dittatoriali. L'ingerenza umanitaria della comunità internazionale è stata molto limitata coprendo soltanto alcuni casi: Irak, 1991; Somalia, 1992; Bosnia, 1993; Haiti, 1994; Ruanda, 1994; Kosovo e Serbia, 1996; Afghanistan, 2003. Violazioni dei diritti umani sono tuttora lamentate in Nord Corea, Cina, Birmania, Cuba, Iran, in alcuni Paesi del Medio Oriente ed in Africa, in particolare in Darfur, Zimbabwe. Alcune gravi violazioni dei diritti umani sono state tipizzate essendosi realizzato il consenso della comunità internazionale attorno alla istituzione della Corte Penale Internazionale (il cui Statuto è stato approvato a Roma il 17 luglio 1998): genocidio; i cosiddetti crimini contro l'umanità in varie forme (omicidi, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione di popolazioni, imprigionamenti, torture, stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata, apartheid, etc.); i crimini di guerra in coincidenza di conflitti armati (nei quali rientrano anche gli attacchi a beni protetti aventi valore storico e religioso ed i danni ingiustificati all'ambiente). Il ventaglio delle violazioni dei diritti umani (non ancora tipizzate e di competenza della Corte Penale), è ovviamente molto più ampio, perché dovrebbe comprendere anche le aggressioni, l'utilizzo di kamikaze contro i civili, la tratta di immigrati clandestini ad opera di organizzazioni criminali ed anche particolari crimini internazionali contro l'ambiente. Sulle discriminazioni religiose, vedi: Neil Addison (ed.), *Religious Discrimination and Hatred Law*, Routledge Taylor & Francis Group, 2006. Sulla condizione delle donne, vedi Robyn Emerton (et alia) (ed.), *International Womens' Rights Cases*, Routledge Taylor & Francis Group, 2005; Bernadette McSherry e Susan Kneebone, "Trafficking in Women and Forced Migration: Moving Victims Across the Border of Crime into the Domain of Human Rights", in *The International Journal of Human Rights*, Routledge Taylor & Francis Group, 2008, Vol. 12, no. 1, pp.67-87.

³ La globalizzazione fornisce l'opportunità di espandere i mercati sulla base di interessi comuni, al di là della propria cerchia culturale e nazionale, contando su una struttura istituzionale impersonale (una cornice comune di garanzia). Non sono solo i cosiddetti poteri forti ad operare ma anche milioni di soggetti economici medi e piccoli, che aspirano ad allargare il mercato a loro vantaggio. È difficile in questo contesto ritirarsi in comunità chiuse, mentre è del tutto saggio e urgente accelerare i progressi di un più avanzato ordine internazionale di giustizia e pace. La libertà economica quale diritto umano può aprire le porte al dialogo ed alla convivenza pacifica tra culture. È una prospettiva forse un po' ottimistica ma allo stato realistica. Non è la globalizzazione come tale un male ma il deficit democratico, di sicurezza, di regole e di una reale governance. Sulla globalizzazione nelle sue profonde radici storiche ha scritto pagine importanti Arnold Toynbee, con notevole capacità di anticipazione culturale, in varie opere, tra cui: *Il racconto dell'Uomo*, Garzanti Editore, 1977 e *Cities on the Move*, Oxford University Press, Londra, 1970. Secondo questo illustre autore la globalizzazione, quale "unificazione dell'Ecumene" non è un fenomeno recente, perché affonda le sue origini nel periodo 1400 -1652, a seguito delle scoperte tecniche e scientifiche (soprattutto Copernico e Galileo) e delle grandi esplorazioni geografiche (Colombo, Vasco de Gama, Magellano): "la tradizionale immagine mentale che l'umanità aveva del proprio habitat e del suo posto nell'universo subì una trasformazione nel segno della unificazione". La globalizzazione è un fenomeno reale, unitario, inarrestabile, che richiede, con mezzi pacifici, una umanizzazione nel segno della giustizia ed equità, come sottolineato da Papa Benedetto XVI nel Messaggio della Giornata Mondiale della Pace del 2007. Le diseguaglianze nell'accesso ai beni essenziali quali aria, acqua, cibo, salute, casa, possono essere superate senza

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icef@icef-court.org

www.icef-court.org

criminalizzare in senso ideologico l'economia e la stessa scienza. Occorre lavorare per un profondo cambiamento nelle coscienze e nel cuore delle nuove generazioni, come propone il Cristianesimo, legando l'ambiente e la vita sulla Terra alle battaglie per i valori umani. Fenomeni marginali quali il movimento *no global*, si sono rivelati inconcludenti e mistificatori. "Il cosiddetto popolo di Seattle gira il mondo diffondendo sciocchezze sul capitalismo e sulla globalizzazione, senza capire che la loro causa dovrebbe essere quella di salvare la Terra e, con essa, se stessi" (così Giovanni Sartori, in *Le illusioni dell'ambiente*, "Corriere della Sera", 15 agosto 2007, pag. 1).

⁴ Vedi: Branwen Gruffyd Jones, *Explaining Global Poverty*, Routledge Francis & Taylor Group; Laura T. Reynolds, Douglas Murray e John Wilkinson, *Fair Trade*, Routledge-Francis & Taylor Group, 2007; Desmond McNeil e Asuncion Lera St. Clair, *Global Poverty Ethics and Human Rights*, Routledge Francis & Taylor Group, 2008.

⁵ Vedi: Bernard Lewis, *The Muslim Discovery of Europe*, W. N. Norton and Company, New York-London, 1982; Samuel Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, 1996; Shahrbanon Tadybakhsh e Anuradha Chenoy, *Human Security*, Routledge Francis & Taylor Group, 2006.

⁶ Vedi Magnus Raudstorp e Paul Wilkinson, *Terrorism and Human Rights*, Routledge Francis & Taylor Group, 2007.

⁷ Sul sistema delle Nazioni Unite a protezione dei diritti umani, vedi: Stewart F. Ngozi, "International Protection of Human Rights: the United Nations System", in *The International Journal of Human Rights*, Routledge Francis & Taylor Group, February 2008, Vol. 12, no. 1, pp. 89-105.

⁸ Nella Dichiarazione Universale, oltre all'elenco dei diritti, troviamo la esplicitazione del loro fondamento: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire verso gli altri in spirito di fratellanza". Manca purtroppo la predisposizione di procedure ed organi per la garanzia dei diritti "riconosciuti" in senso giuridico, anche se si fa cenno a "misure progressive di carattere nazionale ed internazionale" nel senso di un sistema aperto alle necessarie integrazioni. La "concezione comune" e "l'ideale comune" ai quali si ispira la Dichiarazione, sono posti a base della elencazione (non chiusa ma aperta) di una dettagliata lista di diritti fondamentali:

- libertà, uguaglianza nella dignità e diritti, fraternità;
- diritto alla vita, alla libertà e sicurezza personale;
- divieto assoluto di ogni forma di schiavitù, tortura, trattamenti crudeli, inumani e degradanti;
- diritto alla personalità giuridica in ogni luogo;
- uguaglianza giuridica e non discriminazione;
- possibilità reale di accesso alla giustizia per la tutela dei diritti umani;
- divieto di arbitrari arresti, detenzione o esilio;
- diritto ad un pubblico e giusto processo;
- presunzione di innocenza, non retroattività della condanna per fatti non punibili all'epoca in cui furono commessi;
- divieto di ingerenza arbitraria nella vita privata;
- diritto di libera circolazione, residenza ed espatrio;
- diritto di asilo in relazione a persecuzioni;
- diritto ad una nazionalità e diritto di cambiare la nazionalità;
- diritto di uguaglianza uomo-donna;
- diritto alla famiglia considerata "elemento naturale e fondamentale della società";
- diritto di proprietà;
- diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, compreso quello di cambiare religione e di manifestare la propria religione o convinzione in pubblico ed in privato;

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icef@icef-court.org

www.icef-court.org

-
- diritto alla libertà di opinione ed espressione;
 - diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica;
 - diritto di partecipazione politica e di accesso ai pubblici uffici;
 - diritto alla democrazia (“la volontà dei popoli è il fondamento dei poteri pubblici”) attraverso libere elezioni a suffragio universale e segreto;
 - diritto alla sicurezza sociale, fondata sulla soddisfazione di diritti economici, sociali e culturali indispensabili al libero sviluppo della personalità, grazie agli sforzi nazionali ed alla cooperazione internazionale, tenuto conto dell’organizzazione e risorse di ciascun paese;
 - diritto al lavoro (e a condizioni eque e soddisfacenti sulle modalità di lavoro, nonché ad un salario uguale per uguale lavoro ed il diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente per sé e la propria famiglia);
 - diritto sindacale per la tutela dei propri interessi;
 - diritto al riposo ed allo svago, con una ragionevole durata del lavoro e congedi periodici;
 - diritto ad un livello di vita sufficiente per assicurare la salute ed il benessere per sé e la famiglia, con speciale riferimento alla alimentazione, all’abbigliamento, alla casa ed ai medicinali;
 - diritto ad una assistenza speciale per l’infanzia e la maternità;
 - diritto all’educazione (gratuita nella prima fase) ispirata a principi di tolleranza, salva la priorità della educazione familiare e delle scelte della famiglia;
 - diritto alla libertà culturale;
 - diritto di ciascuno all’affermazione di un ordine internazionale di pace.

⁹ La Convenzione di Roma sceglie la linea avanzata della “giustiziabilità” dei diritti umani, rendendo possibile le istanze dirette di ogni persona alla Corte, rompendo il tabù statocentrico dell’accesso alla giustizia (solo a favore degli Stati) davanti ad organi di giustizia internazionali. Trattasi di un precedente forte per l’evoluzione dell’intero diritto internazionale, molto importante anche in tema di ambiente, come si dirà in prosieguo. Il sistema regionale europeo sui diritti umani si fa cura di garantire i diritti civili e politici nella prima fase, ma mostra una evoluzione nelle garanzie anche per i diritti umani economici, sociali e culturali, attraverso la Carta Sociale Europea del 1961 e la creazione di un organo di garanzia ad hoc, cioè il Comitato Europeo dei Diritti Sociali. Stante la profonda connessione, indivisibilità ed interdipendenza di tutti i diritti umani, esiste una tendenza della giurisprudenza della Corte a non separare i diritti umani (es: caso *Airey contro Regno Unito*). Anche il sistema Interamericano (Convenzione del 1988), quello Panafricano (Carta Africana del 1981 con relativa Corte di Giustizia) e quello asiatico (Dichiarazione di Bangkok del 2005), mostrano una tendenza ad una visione universale comune della tutela giuridica dei diritti umani. Alcuni progressi per i diritti sociali si stanno realizzando in ambito europeo. Nell’Unione Europea di 27 Paesi è stata adottata a Nizza nel dicembre 2000, una Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, contenente un preambolo e 54 articoli. In tale documento sono ricompresi non solo i tradizionali diritti civili e politici, ma anche i diritti sociali ed economici garantiti dall’Unione. Nell’ambito più vasto (47 Stati) del Consiglio d’Europa esiste: a) una Carta Sociale Europea, adottata a Torino, il 18 ottobre 1961, successivamente riveduta ed integrata (1 settembre 1999). In essa sono tutelati i diritti relativi alla salute, all’educazione, al lavoro, alla protezione sociale. Si auspica una revisione con l’inserimento dell’ambiente sotto il profilo procedimentale e nel suo contenuto minimo di qualità della vita; b) il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, costituito da esperti con ruolo consultivo; c) il Commissario per i Diritti Umani, con compiti di promozione, educazione e sensibilizzazione; d) la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con sede a Strasburgo, che opera come organo giudiziario permanente (con un giudice per Stato parte della Convenzione). La Corte si occupa di tutti i diritti umani dal 1998, dopo la cessazione della Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo. I Protocolli 11 e 14 riconoscono l’accesso alle persone, ma con opportuni filtri (ricorsi palesemente inammissibili, ricorsi ripetitivi, ricorsi di scarsa rilevanza pratica).

¹⁰ Nessun articolo della Convenzione di Roma per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali riconosce espressamente il diritto all’ambiente. Ma la Corte ha giustamente ritenuto che la Convenzione è uno “strumento vivo che deve essere interpretato alla luce delle condizioni attuali”. Così è stato ritenuto

incluso il diritto all'ambiente nella nozione di "rispetto della vita privata" di cui all'art. 8 della Convenzione. Si guardi per esempio ai casi seguenti: *Tanira e altri contro Francia*, 4.12.1995, a proposito degli esperimenti nucleari francesi nell'Oceano Pacifico; *LCB contro Regno Unito*, decisione del 21.05.1998, relativa alla mancata informazione per rischi di leucemia ad un militare inglese che aveva preso parte ai test nucleari inglesi nel Pacifico dal 1957 al 1958; *Goumaridis ed altri contro Grecia*, decisione del 21.10.1998, in cui si applicano gli articoli 6,8 e 13 della Convenzione con riferimento ai danni personali e familiari causati dalla costruzione di una strada. La Corte ha ritenuto ammissibile in via di principio il ricorso di una proprietaria di abitazione che lamentava la violazione del diritto all'ambiente per rumori derivanti dall'aeroporto di Gatwick: il caso non fu deciso nel merito per l'intervenuto accordo amichevole tra le parti (caso *Arrondelle contro Regno Unito*, n. 7889/77 e decisione procedurale favorevole della Commissione Europea dei Diritti Umani del 15.07.1980). Un caso analogo (*Baggs*) riguarda i rumori e le vibrazioni dell'aeroporto di Heathrow: la Commissione decideva per l'ammissibilità del ricorso il 16.10.1985, ma le parti trovavano un accordo prima della decisione di merito. Anche in questo caso l'ambiente veniva evocato in nome della violazione del diritto al rispetto della vita familiare e del domicilio (art. 8 della Convenzione). Sempre in tema di danno da rumore dell'aeroporto di Heathrow, nel caso *Powell e Rayner contro Regno Unito* (n. 931/81, decisione del 21.02.1990), la Corte ha escluso la sua competenza a favore di quella nazionale in considerazione del bilanciamento degli interessi privati e pubblici (questi ultimi considerati prevalenti, data l'importanza internazionale dell'aeroporto). La domanda è stata ritenuta ammissibile ma rigettata nel merito, non ravvisandosi la violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione. Due casi importanti, uno in Spagna e l'altro in Italia, hanno avuto ad oggetto la violazione del diritto all'ambiente delle singole persone (sempre nell'accezione ampia del danno alla qualità della vita privata personale e familiare) a seguito di forme di inquinamento da rifiuti (caso *Lopez Ostra*, decisione del 23.11.1994) e da industria chimica (Enichem di Manfredonia, caso *Guerra*, decisione del 19.02.1998). Nell'uno e nell'altro caso dalla Corte di Strasburgo è stata riconosciuta la violazione di un diritto umano in tema di ambiente e lo Stato ne è stato riconosciuto responsabile con la condanna ad un risarcimento pecuniario del danno. È interessante notare che nel caso *Guerra* la Corte ha riconosciuto l'importanza del diritto alle informazioni ambientali e l'obbligo giuridico per gli Stati di adozione di misure preventive per assicurare la sicurezza e la salute delle persone come tali.

¹¹ Vedi nota 3.

¹² Vedi, Roberto Papini, *Globalizzazione: solidarietà o esclusione?*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001.

¹³ Vedi, Amedeo Postiglione e Antonio Pavan, *Etica, ambiente, sviluppo. La comunità internazionale per una nuova etica dell'ambiente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2001.

¹⁴ Anteriormente alla istituzione dell'ONU nel 1945, solo qualche convenzione internazionale si occupava di ambiente: la Convenzione per la protezione degli uccelli in uso in agricoltura, Parigi, 1902; il Trattato del 1911 per la protezione delle foche nel Nord Pacifico; il Trattato del 1916 per la protezione degli uccelli migratori. Si segnala l'importanza di una decisione arbitrale (caso *Trail Smelter* del 1941): una fonderia in territorio canadese produceva emissioni di biossido di zolfo in territorio americano. Il Tribunale arbitrale, istituito nel 1935 d'accordo tra gli Stati interessati, riconobbe per la prima volta il principio della illegittimità del danno da inquinamento transfrontaliero ed il conseguente obbligo di risarcimento. La Carta delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 24 ottobre 1945, proclama il rispetto della dignità umana e dei diritti che le ineriscono, chiudendo un'epoca di conflitti verso una nuova speranza. Sullo sfondo rimangono l'utilizzo dell'arma atomica contro due città giapponesi ed il processo di Norimberga per il genocidio nazista. La creazione delle Nazioni Unite si rivelerà utile per l'ambiente, anche perchè accompagnata da possibili soggetti di riferimento (UNEP, FAO e UNESCO).

¹⁵ Come si dirà meglio in seguito, l'impulso a livello internazionale viene dalle Nazioni Unite, attraverso la Conferenza di Stoccolma del 1972. Un contributo significativo viene anche dal Consiglio d'Europa e dalla Comunità Economica Europea (ora Unione Europea) nello stesso periodo. Ma è soprattutto a livello nazionale che, a partire dagli anni '70, si registra il bisogno di porre l'ambiente al livello più alto della considerazione giuridica, nelle carte costituzionali, con una speciale enfasi di riferimento alla persona umana: Costituzione del 1976, art. 20 in Albania; Costituzione del 1973, art. 141, in Baviera; legge fondamentale tedesca del 1976, art. 2; Costituzione bulgara del 1971, art. 31; legge costituzionale del Quebec (Canada) del 1978, art. 19a; Costituzione cinese del 1978, art. 11; Legge della Colombia del 1973, art. 112; Costituzione delle Isole Comores del 1978, art. 30; Legge della Danimarca del 1973, art. 1; Costituzione spagnola del 1978, art. 45; Legge federale USA del 1969 (NEPA), art. 101; legge francese del 1976, art. 1; Costituzione greca del 1975, art. 24; Costituzione ungherese del 1972, art. 57; Costituzione indiana del 1977, articoli 48 e 51; Costituzione indonesiana del 1982, articoli 3,5 e 6; Costituzione italiana del 1948, articoli 2, 9, 24, 32; Costituzione giapponese del 1946, articoli 13 e 25; Costituzione di Panama del 1972, art. 103; Costituzione del Paraguay del 1967, art. 132; Costituzione dei Paesi Bassi del 1982, art. 1; Costituzione del Perù del 1979, art. 118; Costituzione delle Filippine del 1973, art. XIV; Costituzione polacca del 1952, art. 12; Costituzione portoghese del 1976, art. 66; Costituzione coreana del 1978, art. 32; Costituzione del Vietnam del 1980; Legge rumena del 1973, art. 1; Costituzione dello Sri Lanka del 1978, art. 27; Costituzione della Svezia del 1977, capitoli 1 e 8; Costituzione svizzera del 1974, art. 22 quarter; Costituzione cecoslovacca del 1960, art. 15; Costituzione thailandese del 1978, art. 65; Costituzione dell'Unione Sovietica del 1977, articoli 18, 42, 67, 68, 73, 131, 147; Costituzione jugoslava del 1974, articoli 85 e 86; Legge generale del Venezuela del 1976, art. 1. Questi testi sono pubblicati da Erich Schmidt, Verlag, Berlino, 1976. La traduzione italiana è stata curata da A. Postiglione, in *Il Diritto all'Ambiente*, Lito-Aurelio, Roma, 1986, nell'ambito delle iniziative promosse dal Gruppo di Lavoro "Ecologia e territorio" del CED, Corte Suprema di Cassazione. I testi costituzionali citati, con il contenuto degli articoli richiamati, si possono leggere nell'Allegato 1. Per gli aspetti europei ed internazionali, contributi significativi sono stati forniti da Alexander Kiss, Konrad von Moltke, Amado Tolentino, Doroty Nelkin, Benoit Jadot, Mohammed Ali Mekouar, Jean Paul Jacques, Audrzej Makorewicz e Pascale Kromarek.

¹⁶ La sostenibilità della vita sulla terra è considerata il principale argomento a favore di una Corte Internazionale dell'Ambiente in A. Postiglione, *Giustizia e Ambiente Globale*, Giuffrè Editore, Milano, 2001. Alle pagine 15 e seguenti si denuncia l'ambiguità del concetto di sviluppo sostenibile. Sulla nozione di sviluppo sostenibile (come concetto socio-politico ed obbiettivo di una politica elevata di protezione dell'ambiente oltrechè come diritto umano con un contenuto sostanziale), vedi: Johan Hatting and Robyn Atfield, "Ecological Sustainability in a Developing Country Such As South Africa? A Philosophical and Ethical Enquiry", in *The International Journal of Human Rights*, Franck Cass, London, Vol. 6, no. 2, Summer 2002, pp. 65-92; World Commission on Environment and Development, *Our Common Future*, Oxford University Press, 1987, p. 43; M. Decleris, *The Law of Sustainable Development: General Principles*, Luxembourg: European Communities, 2000.

¹⁷ Neppure può essere trascurato il quadro giuridico generale internazionale offerto da altre Convenzioni ed atti di organizzazioni internazionali ed anche di organizzazioni non governative. Si pensi alla Carta delle Nazioni Unite adottata a San Francisco (USA) il 26 giugno 1945 (soprattutto l'art. 55 sulla cooperazione economica e sociale internazionale); al Patto internazionale relativo ai diritti sociali e culturali, adottato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 (soprattutto l'art. 12 sul diritto di ogni persona alla salute, in relazione anche all'igiene dell'ambiente); al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 (con riferimento ai diritti di libertà e salvaguardia della salute ex art. 19); alla Convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna selvatica minacciate di estinzione, adottata a Washington (USA) il 3 marzo 1973 (con particolare riferimento alle informazioni a disposizioni del pubblico ex art. VIII); alla Convenzione sulla lotta alla desertificazione, in particolare in Africa, adottata a Parigi il 14 ottobre 1994 (che negli artt. 3 e 10 insiste sul ruolo della informazione, partecipazione ed accesso delle popolazioni locali, dei coltivatori, dei

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icef@icef-court.org

www.icef-court.org

pastori, delle associazioni non governative, delle donne, nonché sull'importanza di implementare le capacità di sviluppo, le risorse umane *in situ*); alla Convenzione sul diritto alla utilizzazione dei corsi d'acqua internazionali, adottata a New York (USA) il 21 maggio 1997 (che introduce il principio di non discriminazione con l'art. 32 a favore di persone che subiscono un danno transfrontaliero a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza, ed il diritto di accesso alle autorità giurisdizionali per la riparazione del danno); al Rapporto della Commissione mondiale su ambiente e sviluppo "Notre avenir a tous", creata su proposta dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1987 (trattasi di documento di grande importanza che è completato da un Annesso n. 1 contenente i principi generali, i diritti e le responsabilità, tra cui l'affermazione "ogni essere umano ha un diritto fondamentale ad un ambiente sufficiente ad assicurare la salute ed il benessere" e l'espressa previsione dell'accesso alla giustizia; alla Risoluzione 45/94 sulla necessità di assicurare un ambiente sano per il benessere di ciascuno, adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1990 (accogliendo la Risoluzione 1990/41 della Commissione dei diritti dell'uomo del 6 marzo 1990, viene esplicitamente recepito il principio secondo cui "ognuno ha diritto di vivere in un ambiente idoneo ad assicurare salute e benessere"); alla Risoluzione sulla protezione dell'atmosfera, adottata alla Conferenza intergovernativa mondiale de L'Aja (Paesi Bassi) l'11 marzo 1989 (nella quale si sostiene che "il diritto di vivere è alla base di tutti gli altri. La sua garanzia è un dovere assoluto per la responsabilità di tutti gli Stati del mondo"); ad una serie di Decisioni della Commissione dei diritti dell'uomo del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) a partire dal 1989 fino al 17 aprile 1997, aventi ad oggetto il rapporto ambiente-diritti umani. Sul punto vedasi anche: M. Dejeant-Pons e M. Pallemarts, *Droits de l'homme et environnement*, Edizioni del Consiglio d'Europa, Strasburgo, 2002, dove troviamo molti contributi sui diritti umani, tra cui i testi della Commissione dei Diritti dell'Uomo dell'ECOSOC, decisioni e risoluzioni emanati nell'arco di 10 anni ed aventi ad oggetto il rapporto ambiente-diritti umani. Il metodo di lavoro ha privilegiato il profilo politico-culturale dei principi generali e delle principali preoccupazioni sostanziali legate all'idea di giustizia ed uguaglianza (acqua, cibo, vestiti, casa, protezione dalla povertà, ecc.) nonché i profili della partecipazione democratica delle singole persone nella difesa del loro ambiente di vita (informazione, partecipazione ed accesso). In particolare, nella Risoluzione 1994/65, si sottolinea che la distruzione dell'ambiente rischia di avere effetti negativi sui diritti dell'uomo e sull'esercizio del diritto alla vita, alla salute ed ad un livello di vita soddisfacente. Nello stesso volume, sono riportati i contributi scientifici di organismi della società civile, quali IUCN-*International Union for Nature Conservation*, IDI, *Environnement sans frontieres*, *Cousteau Society*, *Tribunal Permanent des Peuples*, *Tribunal International de l'Eau*, ICEF- *International Court of the Environment Foundation*.

¹⁸ Vedi Amedeo Postiglione, *Diritto all'Ambiente*, Jovene Editore, Napoli, 1982, pag. 7 ss. Per gli aspetti europei ed internazionali, contributi significativi sono stati forniti da: Alexander Kiss, Konrad von Moltke, Amado Tolentino, Doroty Nelkin, Benoit Jadot, Mohammed Ali Mekouar, Jean Paul Jacques, Audrzej Makorewicz e Pascale Kromarek.

¹⁹ Un contributo importante all'affermazione dei diritti procedurali è stato offerto da vari organismi sociali, come l'Unione Internazionale per la Protezione della Natura (IUCN), l'Istituto di Diritto Internazionale (IAI) la Fondazione per una Corte Internazionale per l'Ambiente (ICEF), l'Equipe Cousteau, l'Istituto per i Diritti dell'Uomo, l'Ambiente e lo Sviluppo (INHURED), *Environnement sans frontieres*, ecc. Un ruolo molto importante è stato svolto anche dall'UNEP, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea

²⁰ Sull'accesso alla giustizia, vedi Catherine Redgwell, "Access to Environmental Justice", in Francesco Francioni, *Access to Justice as a Human Right*, Academy of European Law, European University Institute, Oxford University Press, 2008, pp. 153-175.

²¹ Vedi: Marco Borghi e Letizia Postiglione-Blommestein (eds.), *For and Effective Right to Adequate Food*, Fribourg University Press, Fribourg Switzerland, 2004; Ana Gonzales-Pelaez, *Human Rights and World Trade*, Routledge Taylor & Francis Group, 2005; Amanda Cahill, "The Human Right to Water. A Right of Unique Status", in *The International Journal of Human Rights*, Vol. 9, no. 3, September 2005, pp. 389-410;

I. J. Alvarez, “The Right to Water as a Human Right”, in Piccolotti and Tailent (eds.), *Linking Human Rights and the Environment*, University of Arizona Press, 2003, p.2.

²² Edith Brown Weiss, *In fairness to future generations: international law, common patrimony and intergenerational equity*, 23-38, Translation Publishers, Inc., Ardsley, New York.

²³ Si veda in tema di danno ambientale comunitario G. Cordini e A. Postiglione (eds.), *Prevention and Remedying of Environmental Damage*, Bruylant, Bruxelles, 2005; in tema di reati ambientali si segnala la recente proposta di direttiva comunitaria sulla “Protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale”.

²⁴ Si veda sul tema G. Cordini e A. Postiglione (eds.), *Towards the World Governing of the Environment*, Gianni Iuculano Editore, Pavia, 1996, atti dell’omonima conferenza internazionale organizzata dall’ICEF-*International Court of the Environment Foundation*, in Venezia, dal 2 al 5 giugno 1994.

²⁵ La Corte Penale Internazionale, con sede a L’Aia (Paesi Bassi), costituisce un progresso per la protezione dei diritti umani in un settore di frontiera (un sistema efficace di giustizia penale internazionale). Il 17 luglio 1998 in Roma veniva approvato lo Statuto della Corte che entrava in vigore il 1 luglio 2002. Trattasi di una istituzione permanente, con competenza a giudicare gli individui resisi responsabili dei crimini più gravi di portata internazionale (art. 1) quali genocidio, crimini di guerra, crimini contro l’umanità. Altre tipologie di crimini potranno essere successivamente inserite nella competenza della Corte, secondo un meccanismo indicato nell’art. 121 e cioè a maggioranza degli Stati (ad esempio: traffico internazionale di droga, terrorismo; pedofilia; traffico di persone; crimini contro l’ambiente). Vi è dunque una possibilità di evoluzione e rafforzamento del sistema penale internazionale introdotto. L’azione penale è esercitata da un Procuratore cioè un soggetto pubblico, su impulso del Consiglio di Sicurezza dell’ONU o di uno Stato.

²⁶ Per la bibliografia sul progetto di una Corte Internazionale dell’Ambiente, si rinvia a *Giustizia e ambiente globale. Necessità di una Corte internazionale dell’ambiente*, a cura di Amedeo Postiglione, Giuffrè Editore, Milano, 2001. Per notizie sulla fondazione ICEF si rinvia al sito www.icef-court.org.

²⁷ Si veda A. Postiglione, *The Role of the Judiciary in the Implementation and Enforcement of Environmental Law*, ICEF, 2003.

²⁸ Jacques Maritain, *I diritti dell’uomo e la legge naturale*, Vita e Pensiero, Università Cattolica, Milano, 1991, p. 130. Contro le nuove ideologie fondate su scelte puramente volontarie senza alcun riferimento al diritto naturale, prende posizione Jacob Cornides, “Human Rights Pitted Against Man”, in *The International Journal of Human Rights*, Routledge Taylor & Francis Group, February 2008, Vol. 12, pp. 107-134.

²⁹ Sulla questione della reciprocità - che riteniamo decisiva - si richiama la Dichiarazione Universale del 1948 che definisce la nozione di uguaglianza sulla base di due concetti chiave: la dignità ed i diritti di ogni persona. Proprio l’uguaglianza nella dignità umana esige – quale parametro di riferimento comune di base – la rivendicazione degli stessi diritti. Una uguaglianza genericamente affermata nella dignità umana sarebbe fonte di equivoci ed interessate strumentalizzazioni se non fosse ancorata a precisi diritti e doveri dell’uomo (ovunque egli si trovi e quale che sia la comunità di riferimento). Proprio l’uguaglianza nei diritti umani esige la reciprocità perchè ogni diritto per sé esige il doveroso riconoscimento del contenuto del medesimo a favore delle altre persone aventi la stessa dignità umana e lo stesso diritto. La reciprocità nei diritti umani – come è detto espressamente nel testo della Dichiarazione – stante il nesso ontologico tra diritti e doveri, deve essere richiesta con forza oggi, se si vuole assicurare la giustizia e la pace nel mondo. Coloro che negano in via teorica e nei fatti la reciprocità dei diritti umani, sono in realtà dei conservatori nemici dell’*ordine internazionale di pace* di cui parla la Dichiarazione Universale del 1948. Già gli antichi romani avevano colto l’essenza dei diritti umani. Cicerone considera legge di natura ciò su cui consentono tutti i popoli “*consensio omnium gentium lex naturae putanda est*”; Gaio vede nell’elemento della ragione il fondamento

ICEF

International Court of the Environment Foundation

Email: icef@icef-court.org

www.icef-court.org

del diritto naturale “*jus gentium est quod naturalis ratio inter omnes homines constituit*”; Seneca chiarisce che certi diritti benché non scritti sono più sicuri di quelli scritti “*quaedam jura non scripta sed omnibus scriptis certiora sunt*”. L’uguaglianza nei diritti umani non può essere considerata una nozione astratta ma deve essere verificata nella realtà nei vari continenti e nei singoli Paesi. Si segnala uno studio di vari autori contenuto in *The International Journal of Human Rights*, Vol. 11, no. 1-2, March 2007.

³⁰ Proprio perchè manca un organi di garanzia unitario a livello internazionale, gli Stati fanno ricorso alla cosiddetta ingerenza umanitaria. L’ingerenza umanitaria (cosiddetta dottrina Mitterand) per la protezione dei diritti umani, cioè l’uso della forza di alcuni Stati sotto l’egida dell’ONU nel caso di gravi violazioni – equiparate a minacce alla pace ed alla sicurezza internazionale – deve considerarsi non solo legittima ma anche doverosa. In attesa di una Polizia internazionale dell’ONU a carattere permanente, si deve consentire che la Comunità internazionale dia un contributo operativo, nel segno già indicato dagli antichi romani “*parcere subiectis et debellare superbos*”, allo scopo di assicurare un ordine internazionale condiviso. Nonostante l’innegabile valenza politica, l’ingerenza umanitaria è stata realizzata in molti casi: in Iraq (1991), in Somalia (1992), in Bosnia (1993) e ad Haiti (1994) tutti interventi autorizzati dal Consiglio di Sicurezza. Successivamente, una interpretazione estensiva della teoria produsse anche l’attacco della NATO alla Jugoslavia per porre fine alle violenze ed alle persecuzioni della popolazione albanese del Kosovo e l’invasione dell’Iraq da parte di Stati Uniti e Regno Unito, che le Nazioni Unite non autorizzarono ma avallarono in un secondo tempo. Soprattutto in Africa, l’aiuto umanitario, anche con l’uso della forza, è ritenuto necessario nel Darfur, in Zimbabwe onde evitare nuovi genocidi come purtroppo avvenuto in Ruwanda. Per evitare strumentalizzazioni, sarebbe necessario da parte del Consiglio di Sicurezza definire un codice di condotta uniforme. Sul ruolo dei diritti umani nella politica estera, vedi Berthany Barat, *Human Rights and Foreign Aid*, Routledge Taylor & Francis Group, 2007; Ray Murphy and Katarina Mansoon, *Peace Operation and Human Rights*, Routledge Taylor & Francis Group, 2008.

³¹ L’esperienza storica del confronto tra Islam ed altre civiltà consiglia una particolare prudenza:

- Fu lo stesso Maometto nel 630 d.c., dopo che La Mecca si era arresa, a punire gli ebrei con spoliazioni, massacri e riduzioni in schiavitù per la mancata conversione all’Islam, dando personalmente ai suoi seguaci un “cattivo esempio”, a differenza dei fondatori del Buddismo e del Cristianesimo (vedi A. Toynbee, *Il racconto dell’uomo*, Garzanti, 1977, pag. 376).
- L’espansione dello Stato islamico è stata giustificata anche da motivi religiosi (la guerra santa o jihad). Trattasi di qualcosa di ben diverso da una guerra spirituale contro se stessi, come ritiene una minoranza. Le guerre dei primi califfi (tre su quattro furono uccisi dai correlegionari) erano giustificate dalla promessa di ampie possibilità di “bottino” e da uno specifico dogma imposto più volte dal Corano: “*fate la guerra a quelli delle scritture – ebrei e cristiani – che non credono alla verità. Combatteteli finché non pagano il tributo. Siano tutti umiliati. Che Allah faccia la guerra a questi mentitori – quando incontrate questi infedeli uccideteli o stringete forte le catene dei prigionieri.... Allah metterà le anime dei guerrieri caduti in corpi di uccelli verdi che bevono nei fiumi del Paradiso*”
- L’impero romano d’oriente e l’impero persiano non avevano provocati gli arabi, ma furono attaccati con estrema determinazione e violenza: l’impero persiano scomparvi e quello romano d’oriente perdette l’Egitto, la Siria e la Palestina. La marea guerresca non si arrestò, travolgendo l’intero Nordafrica e poi la Sicilia e la Spagna. Deve essere sottolineato che per secoli le coste del Mediterraneo furono flagellate dalla pirateria saracena e barbaresca. Non si trattò delle solite guerre di conquista ma di guerre anche ideologiche e di religione, ispirate al fondo da un principio di sottomissione nei confronti di tutti i popoli al comune Dio Allah (Islam significa sottomissione).
- Benedetto XVI nel discorso (considerato erroneamente politicamente non corretto) di Ratisbona del 12.09.2006 cita la risposta dell’imperatore dell’impero romano d’oriente Manuele II Paleologo (1350-1425) ad un intellettuale musulmano: “*mostrami pure ciò che Maometto ha portato di nuovo e vi troverai soltanto delle cose cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per mezzo della spada la fede che egli praticava*”. Le preoccupazioni di questo imperatore erano fondate poco prima della caduta dell’impero romano d’oriente (1453) e l’occidente purtroppo lo lasciò solo.

ICEF

International Court of the Environment Foundation
Email: icef@icef-court.org
www.icef-court.org

Le polemiche suscitate dalla *lectio magistralis* di Papa Benedetto XVI mostrano all'evidenza un nervo scoperto dell'Islam e il carattere endogeno dell'intolleranza musulmana, che la versione politicamente corretta cerca di nascondere. Persiste l'opinione che le crociate siano state una guerra di aggressione e non invece una legittima reazione (contro il califfo Al Hakim, che aveva avviato una politica di persecuzione nei luoghi santi ed aveva distrutto la chiesa del Santo Sepolcro). Certo, anche i crociati in circa duecento anni di Medio Oriente si macchiarono di colpe analoghe a quelle dei musulmani, ma non ha senso chiedere perdono ex post per purificare la memoria, come non ha senso predicare oggi una guerra santa contro l'Islam. Preme sottolineare – a dimostrazione della natura aggressiva ed espansionistica dell'Islam – che dopo la riconquista di Gerusalemme (1187) ad opera del Saladino, e con la fine delle crociate, l'ondata conquistatrice non si arrestò ma proseguì con la conquista di Costantinopoli e con i ripetuti tentativi di occupare Vienna. Non si possono accusare i crociati di questi eventi successivi. Solo con la forza fu possibile arrestare l'avanzata (a Poitiers nel 732; a Lepanto nel 1571; a Zenda, alle porte di Vienna, nel 1697). La tendenza secolare all'espansione, momentaneamente arrestata dopo la prima guerra mondiale, è ripresa dopo la seconda guerra mondiale per effetto della decolonizzazione, attraverso varie forme (nazionalismo nasseriano, komeinismo in Iran, fondamentalismo armato di Bin Laden e dei suoi seguaci, penetrazione subdola attraverso l'emigrazione di massa in Europa ed il finanziamento del radicamento religioso attraverso il moltiplicarsi di moschee, mentre in Arabia Saudita non è consentito neppure portare con sé un Vangelo o un crocifisso al collo. Il buonismo non paga! Jacques Ellul (nel volume *Islam e Cristianesimo: una parentela impossibile*, Lindau Ed., Torino 2006, pag. 35), coglie realisticamente la mentalità musulmana: “certamente numerosi governi islamici tentano di contrastare la corrente islamista – l'idea della Jihad – ma per riuscire a sconfiggerla bisognerebbe cambiare completamente la mentalità musulmana e nel contempo giungere ad una desacralizzazione della Jihad; dovrebbe verificarsi una presa di coscienza autocritica dell'imperialismo islamico, unito all'accettazione della laicità del potere politico ed al rifiuto di alcuni dogmi coranici. D'accordo, dopo tutto ciò che abbiamo visto prodursi in Unione Sovietica, non si tratta di un'idea impensabile, ma la sua realizzazione implica un enorme cambiamento globale, il mutamento del corso della storia e la riforma di una religione assai solidamente strutturata.

³² Vedi Eric Neumayer, “Death Penalty Abolition and the Ratification of the Second Optional Protocol”, in *The International Journal of Human Rights*, Routledge Taylor & Francis Group, Vol. 12, no. 3-21, February 2008.